

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

PARTE PRIMA
DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1	Contenuto del Regolamento - Richiamo ad altre leggi e Regolamenti	pag.	1
ART. 2	Ordinanze - Ordini verbali	pag.	1
ART. 3	Nozioni di luogo, suolo, area o spazio pubblico	pag.	1
ART. 4	Disposizioni generali per licenze, autorizzazioni nulla osta ecc...	pag.	2
ART. 5	Vigilanza per l'applicazione delle norme di polizia urbana	pag.	2
ART. 6	Cose sequestrate	pag.	3
ART. 7	Inosservanza delle disposizioni	pag.	4
ART. 8	Esecuzione del Regolamento	pag.	4

PARTE SECONDA
SUOLO PUBBLICO

CAPO I°
TUTELA DEL SUOLO PUBBLICO

ART. 9	Disposizioni di carattere generale	pag.	5
ART.10	Deposito di materiali in genere	pag.	5
ART.11	Deposito materiali da recupero e vari	art. 15 D.P.R. 915/82	sostituito con
ART.12	Getto di rifiuti		abrogato
ART.13	Pubbliche discariche		sostituito
ART.14	Carico, scarico, trasporto merci	pag.	7
ART.15	Sgombero della neve	pag.	8
ART.16	Canali di gronda, tetti, cornicioni	pag.	8
ART.17	Rami di piante sporgenti sul suolo pubblico	pag.	8
ART.18	Manutenzione di portici e passaggi coperti, gravati di servitù di pubblico passaggio	pag.	9

ART. 19	Recinzione di terreni confinanti con il suolo pubblico	pag. 9
ART. 20	Collocamento pericoloso di vasi, statue e simili	pag. 9
ART. 21	Battitura di panni, tappeti e simili	pag. 10
ART. 22	Fontane, vasche, lavatoi e simili	pag. 10
ART. 23	Disposizioni riguardanti i negozi e le botteghe	pag. 10
ART. 24	Distribuzione a getto di manifestini	pag. 10
ART. 25	Manifesti e scritte	pag. 11
ART. 26	Viali e giardini pubblici	pag. 11
ART. 27	Campeggi - escursioni	pag. 12

CAPO II°
OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO

ART. 28	Occupazione del suolo e spazi pubblici	pag. 13
ART. 29	Durata e rinnovo delle concessioni	pag. 13
ART. 30	Revocabilità delle concessioni	pag. 13
ART. 31	Esazione della tassa di occupazione di aree pubbliche	pag. 14
ART. 32	Collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali su aree pubbliche	pag. 14
ART. 33	Obblighi per chi effettua lavori o fa depositi su aree pubbliche	pag. 14
ART. 34	Collocamento di iscrizioni e cartelli esposti al pubblico	pag. 15
ART. 35	Tende, insegne, tabelle, mostre, vetrine	pag. 15
ART. 36	Esposizione di merci all'esterno dei negozi	pag. 15
ART. 37	Addobbi, festoni, luminarie, striscioni e simili	pag. 16
ART. 38	Mercati	abrogato
ART. 39	Commercio ambulante	abrogato
ART. 40	Spettacoli su aree pubbliche	pag. 16
ART. 41	Installazione di chioschi ed edicole	pag. 17
ART. 42	Collocamento di condutture di energia elettrica, di gas e linee telefoniche	pag. 17

PARTE TERZA
ORDINE, INCOLUMITA', DECORO E QUIETE PUBBLICA

CAPO I°
ORDINE, INCOLUMITA' , DECORO

ART. 43	Palchi e baracche	pag. 19
ART. 44	Manifestazioni in luogo pubblico	pag. 19
ART. 45	Giochi	pag. 20
ART. 46	Questue e carovane di nomadi	pag. 20
ART. 47	Divieto di lavatura e riparazione di veicoli su aree pubbliche	pag. 20
ART. 48	Divieto di esercizio di attività artigiane o indu- striali su aree pubbliche	pag. 21
ART. 49	Assembramenti	pag. 21
ART. 50	Brillamanto di mine	pag. 21
ART. 51	Insegne, persiane, imposte e vetrate	pag. 21
ART. 52	Trasporto di oggetti scomodi o pericolosi	pag. 21
ART. 53	Merci all'interno dei negozi	pag. 22
ART. 54	Tinteggiatura di pareti, ringhiere, pali, sedili o simili	pag. 22
ART. 55	Monumenti, edifici ed impianti pubblici	pag. 22
ART. 56	Animali vaganti e pericolosi	pag. 22
ART. 57	Bagni e orinatoi	pag. 23
ART. 58	Manutenzione degli edifici	pag. 23
ART. 59	Insalubrità della'aria e dell'acqua	pag. 24
ART. 60	Vuotatura dei pozzi neri	pag. 24
ART. 61	Acque	pag. 25

CAPO II°
QUIETE PUBBLICA

ART. 62	Esercizio di arti, mestieri, industrie in genere	pag. 26
ART. 63	Impianti di macchinari	pag. 27
ART. 64	Funzionamento di motori in case di abitazione	pag. 28
ART. 65	Rumori nelle abitazioni	pag. 29

ART. 66	Uso di strumenti sonori	pag. 29
ART. 67	Animali molesti	pag. 29
ART. 68	Suono delle sirene non autorizzato	pag. 30
ART. 69	Saracinesche	pag. 30
ART. 70	Fiere, mercati, sagre e festivals	pag. 30
ART. 71	Rumori da carico e scarico merci	pag. 31
ART. 72	Trasporto di materiali rumorosi	pag. 31
ART. 73	Venditori e suonatori ambulanti	pag. 31
ART. 74	Schiamazzi, grida e canti	pag. 31
ART. 75	Gare sportive	pag. 32
ART. 76	Sale da ballo, cineme, ritrovi	pag. 32

CAPO III°
DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI

ART. 77	Autorizzazione amministrativa per l'esercizio del commercio al dettaglio	pag. 33
ART. 78	Pesatura delle merci	pag. 33
ART. 79	Vendita delle merci esposte al pubblico	pag. 33
ART. 80	Vendita del pane	pag. 33
ART. 81	Vendita di angurie, cocomeri, castagne e simili	abrogato
ART. 82	Merce venduta in pacchi chiusi	pag. 34
ART. 83	Tabella indicante la qualità e i prezzi dei generi venduti	pag. 34
ART. 84	Tabella per la vendita delle carni	pag. 34
ART. 85	Requisiti dei locali di vendita	pag. 35
ART. 86	Località per l'impianto di esercizi commerciali	pag. 35
ART. 87	Orari dei negozi, chiusura	pag. 35
ART. 88	Insufficienza delle merci	abrogato
ART. 89	Distributori di carburante	pag. 36
ART. 90	Insegna dell'esercizio	pag. 36

CAPO IV°
DISPOSIZIONI PER I MESTIERI AMBULANTI

ART. 91	Esercizio dei mestieri ambulanti	pag. 37
ART. 92	Durata e revoca della licenza comunale per mestieri ambulanti	pag. 37
ART. 93	Custodi di parcheggi pubblici	pag. 37
ART. 94	Disciplina parcheggi ed esercizi di spettacoli viaggianti, luna park ecc...	pag. 38

CAPO V°
DISPOSIZIONI PER IL COMMERCIO AMBULANTE

ART. 95	Obbligo di esibire i documenti che autorizzano alla vendita	pag. 39
ART. 96	Generi dei quali è consentita la vendita	pag. 39
ART. 97	Sosta per la vendita ambulante	pag. 39
ART. 98	Esercizio in appositi parcheggi	pag. 39
ART. 99	Intralcio alla circolazione	abrogato
ART. 100	Posteggi sul suolo di proprietà privata	abrogato
ART. 101	Vendita ambulante di generi commestibili	pag. 40
ART. 102	Comportamento	pag. 40
ART. 103	Orario	pag. 41

CAPO VI°
PRODUTTORI DIRETTI AGRICOLI

ART. 104	Produttori agricoli locali	pag. 42
ART. 105	Controllo e pagamento tassa occupazione spazi ed aree pubbliche - Esposizione dei prezzi	pag. 42
ART. 106	Occupazione e pulizia del suolo	pag. 42
ART. 107	Divieto di uso delle fontane	pag. 42

CAPO VII°
DISCIPLINA DEL MERCATO SETTIMANALE

ART. 108	Organizzazione	pag. 43
ART. 109	Area di mercato	pag. 43
ART. 110	Suddivisione posteggi - ampiezza	abrogato
ART. 111	Vendita pesce, affettati, polli, cibi cotti	pag. 43
ART. 112	Orario	pag. 44
ART. 113	Assegnazione posteggi	abrogato
ART. 114	Accesso al mercato	pag. 44
ART. 115	Validità della concessione	abrogato
ART. 116	Assenze	abrogato
ART. 117	Modifiche - soppressione di posteggi	abrogato
ART. 118	Allestimento banchi	pag. 45
ART. 119	Idoneità dell'attrezzatura	pag. 46
ART. 120	Orario per l'impianto e lo smontaggio	pag. 46
ART. 121	Esposizione licenza	pag. 46
ART. 122	Esposizione dei prezzi	pag. 46
ART. 123	Tassa occupazione spazi	pag. 47
ART. 124	Comportamento	pag. 47
ART. 125	Responsabilità per danni	pag. 47
ART. 126	Osservanza delle disposizioni	pag. 48

CAPO VIII°
DEPOSITO, VENDITA, LAVORAZIONE E TRASPORTO DI
MATERIE COMBUSTIBILI E INFIAMMABILI

ART. 127	Sostanze e liquidi esplosivi, infiammabili e combustibili	pag. 49
ART. 128	Requisiti dei depositi e dei locali di vendita di combustibili	pag. 49
ART. 129	Detenzione di combustibili	pag. 50
ART. 130	Stalle e fienili	pag. 50
ART. 131	Autorimesse	pag. 51

ART. 132	Fucine e forni	pag. 51
ART. 133	Bocche d'incendio	pag. 51
ART. 134	Uso di fiamma libera	pag. 52
ART. 135	Accensione di polveri, liquidi infiammabili e fuochi	pag. 52
ART. 136	Fuoco - oggetti accesi	pag. 52
ART. 137	Schermature di apparecchiature elettriche	pag. 53
ART. 138	Segnalazioni e prestazioni in caso d'incendio	pag. 53
ART. 139	Condotti del fumo - camini	pag. 54
ART. 140	Dimensioni e costruzioni tecniche dei condotti di fumo	pag. 54
ART. 141	Condotti per le industrie	pag. 55
ART. 142	Servizio spazzacamino - Manutenzione camere di fumo	pag. 55

CAPO IX°

SANZIONI

ART. 143	Contravvenzioni	pag. 56
ART. 144	Accertamento e risoluzione delle contravvenzioni	pag. 56
ART. 145	Somma fissa di conciliazione	pag. 56
ART. 146	Condizioni dell'accettazione dell'oblazione	pag. 57
ART. 147	Sequestro di cose	pag. 57
ART. 148	Identificazione dei contravventori	pag. 58

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA



PARTE PRIMA
DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - Contenuto del Regolamento - Richiamo ad altre leggi e regolamenti.

Il presente regolamento disciplina l'occupazione del suolo e degli spazi pubblici, l'esercizio del commercio-industrie-arti e mestieri ed i mercati, e tutela il decoro cittadino, l'ordine, l'incolumità, la quiete e la sanità pubblica.

Le disposizioni del presente regolamento non esimono dall'osservanza delle norme contenute nelle leggi civili e penali, nei regolamenti generali e negli altri regolamenti comunali, anche se venga disciplinata la stessa materia.

ART. 2 - Ordinanze - Ordini verbali.

Oltre le disposizioni di questo regolamento, è resa obbligatoria l'osservanza delle prescrizioni che l'autorità comunale crederà di dettare a mezzo di speciali ordinanze, nonché degli ordini verbali che, per ragioni contingenti, venissero impartiti dalle competenti autorità o, sul posto, da funzionari ed Agenti della vigilanza urbana.

ART. 3 - Nozioni di luogo, suolo, area, o spazio pubblico.

Per spazio pubblico, od altra locuzione consimile, si intende:

- a) lo spazio demaniale ed il relativo sottosuolo e soprassuolo;
- b) la privata proprietà soggetta a servitù di pubblico uso, od aperta al pubblico, compresi i portici, i relativi spazi interpilastri, i canali ed i fossi fiancheggianti le strade.



ART. 4 - Disposizioni generali per licenze, autorizzazioni, nulla osta ecc...

Le autorizzazioni, concessioni, nulla osta, permessi, licenze, concesse in base al presente regolamento si intendono rilasciate:

- a) personalmente al titolare che sia in grado di obbligarsi solidamente a termini del Cod. Civile e decadono una volta trascorso il termine per il quale siano state rilasciate.
- b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- c) con l'obbligo al concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere ed occupazioni permesse e di tenere sollevato il Comune da qualsiasi azione intentata da terzi;
- d) con facoltà all'Amministrazione di imporre, in ogni tempo, nuove condizioni, di sospendere o revocare, a suo giudizio in sindacabile, i provvedimenti e gli atti rilasciati, senza obbligo di corrispondere alcuna indennità o compenso;
- e) con relative spese per diritti, sopralluoghi, verifiche a caricco dei titolari;
- f) con il divieto di cessione a terzi; in casi particolari potrà essere ammessa la rappresentanza, purchè debitamente autorizzata dall'Amministrazione comunale e trascritta negli atti stessi;
- g) con l'obbligo di esibizione a richiesta del personale di vigilanza che può anche temporaneamente provvedere al ritiro per ragioni d'ufficio, previo rilascio di ricevuta;
- h) con obbligo, in caso di smarrimento o distruzione, di munirsi di un duplicato;
- i) per la durata massima di un anno, salvo che sia diversamente stabilito.

ART. 5 - Vigilanza per l'applicazione delle norme di polizia urbana.

Il compito di far osservare le norme e le disposizioni contenute nel presente regolamento è affidato alla Guardia Comunale o ad altro incaricato dell'Amministrazione.

Gli agenti di polizia urbana, nell'esercizio delle loro funzioni ed ove occorra, sempre nell'ambito delle rispettive competenze, i custodi municipali e gli agenti di polizia giudi-ziarìa di cui all'art. 221 del C.P.P., potranno accedere negli atri, nelle scale, negli stabili, nelle botteghe, nei negozi, negli spacci, nei laboratori, nelle officine, negli stabilimenti e



locali annessi, nei locali pubblici in genere, negli esercizi di spettacolo e dovunque si svolga attività sottoposta a vigilanza comunale.

Potranno accedere nei locali privati di abitazione solo allo scopo di accertare infrazioni alle leggi e decreti, al presente regolamento o ad altri regolamenti comunali, ai decreti ed alle ordinanze dell'autorità, osservando, per l'orario, il disposto dell'art. 333 del C.P.P.;

Il Sindaco può ordinare visite od ispezioni nelle botteghe, luoghi di smercio, magazzini, locali dipendenti dove esistono commestibili o bevande destinate alla vendita ed utensili che servano alla pesatura, misura, manipolazione, formazione e cottura; può ordinare sequestri provvisori o definitivi di cose cadenti in contravvenzione, la distruzione di sostanze insolubili, la soppressione di animali pericolosi, l'esecuzione di opere a carico di privati, la sospensione di lavori in corso, la riparazione di manufatti, che contrastino con disposizioni regolamentari o con ordini impartiti dalle Autorità.

Le spese che a tale scopo si incontrano, sono a carico degli interessati e ripetibili fiscalmente in conformità dell'art. 153 del T.U. della legge Comunale e Provinciale 4.2.1915, n. 148.

Nel caso l'atto abusivo produca ingombro sul suolo pubblico e pericolo alle persone, l'agente che ha contestato la contravvenzione provvederà, ove non provveda subito il contravventore, alla eliminazione dell'ingombro o del pericolo, restando le spese a carico del contravventore stesso.

ART. 6 - Cose sequestrate.

La restituzione dei beni sequestrati, quando ciò sia consentito e non si tratti di cose nocive o pericolose o la cui detenzione sia vietata dalla legge, è subordinata alla definizione del procedimento contravvenzionale, al pagamento dei diritti di deposito, nonché al rimborso di eventuali ulteriori spese.

Se le cose sequestrate sono soggette a facile deterioramento o, per la loro natura o per altre circostanze, non appare agevole o conveniente il loro trasporto alla depositaria comunale, si fa luogo alla loro vendita immediata.

Le cose invece suscettibili di conservazione, possono essere alienate soltanto dopo sei mesi dalla data del sequestro, semprechè la persona a carico della quale fu eseguito, sebbene regolarmente invitata, non si presenti per il ritiro, o non si tratti di cose che debbano rimanere a disposizione dell'Autorità

Giudiziaria.

Qualora non sia possibile procedere alla vendita delle cose di facile deterioramento, esse devono essere destinate ad Istituti di beneficenza, semprechè il loro cattivo stato di conservazione non ne imponga la distruzione.

ART. 7 - Inosservanza delle disposizioni.

L'inosservanza delle disposizioni e dei provvedimenti emanati dal Sindaco nell'uso delle facoltà a lui riservate dal presente regolamento, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punita come contravvenzione al regolamento medesimo e, oltre alle sanzioni di legge, comporta, come conseguenza, l'obbligo di cessare immediatamente dal fatto abusivo e di procedere al ripristino delle cose, ovvero all'esecuzione delle opere o al compimento degli atti che siano stati omessi.

ART. 8 - Esecuzione del regolamento.

Il Sindaco è autorizzato ad emanare le norme necessarie per l'esecuzione del presente regolamento ed eventualmente anche altre disposizioni ed ordinanze, purchè non siano in contrasto con vigenti disposizioni di legge.

PARTE SECONDA
SUOLO PUBBLICO



Capo I°
TUTELA DEL SUOLO PUBBLICO

ART. 9 - Disposizioni di carattere generale.

Ferme restando le vigenti disposizioni di Igiene, la cui applicazione è demandata alla competenza della Ripartizione Sanitaria, tutte le aree e gli spazi pubblici o aperti al pubblico devono essere tenuti costantemente puliti e sgombri da qualsiasi materiale.

Anche i luoghi privati in vista del pubblico devono essere sempre tenuti in perfetto stato di nettezza e di decoro a cura dei proprietari o aventi diritto.

I titolari di industrie o esercizi artigiani e commerciali sono tenuti a mantenere una conservazione decorosa degli ambienti di lavoro e di deposito, specialmente se questi sono ubicati in zona esposta al pubblico transito.

ART. 10 - Deposito di materiali in genere.

E' vietato, salva preventiva autorizzazione del Sindaco, effettuare sui luoghi pubblici il deposito di materiali di qualsiasi genere, nonchè lo scorrimento di liquidi.

MODIFICATO CON
DECR. N° 42
DD. 22.10.1983

Nelle proprietà private esposte alla pubblica vista è vietato il collocamento od il deposito di qualsiasi cosa che, a giudizio insindacabile dell'Autorità comunale, nuoccia alla estetica ed al decoro.

In caso di crolli o frammenti di terriccio e di sassi o pietrame sul suolo pubblico, i proprietari dei fondi, dai quali il materiale è caduto, devono provvedere alla immediata rimozione del materiale stesso ed alla pulizia del suolo, oltre che alla rimessa in ripristino del muro di sostegno.

Le imprese edili devono evitare, con gli accorgimenti ritenuti più opportuni, che dai cantieri di lavoro si riversino sul suolo pubblico, in qualsiasi modo, terriccio, fango o altro materiale.

I conducenti di veicoli che effettuano trasporti di materiali o merci devono evitare, con gli accorgimenti più idonei, lo spargimento anche minimo, di polvere, sabbia o di qual-



siasi altro materiale sul suolo pubblico.

Particolari cautele devono essere adottate dagli stessi per evitare lo spargimento di materiali intrisi di acqua e di altri liquidi. Ai contravventori è fatto obbligo di provvedere alla immediata pulizia del suolo pubblico.

ART. 11 - Deposito di materiali da recupero e vari.

E' in facoltà del Sindaco, sentita la Giunta Comunale, vietare l'impianto di determinati esercizi quando essi possono ritenersi non rispondenti al decoro ed alle condizioni estetiche ambientali.

Il deposito di materiali di recupero e simili possono essere consentiti in zone periferiche, o comunque in zone ritenute idonee e tali da non deturpare l'ambiente. La loro recinzione dovrà essere eseguita in modo da impedire la visibilità dell'ammasso ferroso.

E' vietato lasciare sul suolo pubblico motociclette, autovetture e simili, sia pure in zona di posteggio consentito, quando detti mezzi non vengano più utilizzati come tali per la circolazione, o siano destinati alla demolizione, oppure siano sprovvisti della targa di riconoscimento.

Analogo divieto è operante anche nei confronti di veicoli rimorchiabili (roulettes e simili) anche se ancora utilizzabili.

E' fatto pure divieto abbandonare sul suolo privato carcasse di autoveicoli e simili, quando questi siano in vista del pubblico.

Qualora venisse meno la rimozione da parte dei rispettivi proprietari o ne fosse sconosciuto il titolare, il Comune si riserva il diritto di provvedere alla rimozione, direttamente o a mezzo di terzi, ed alla conseguente consegna ad un magazzino di materiali di recupero a totale spese dei proprietari, salvo quanto previsto al quarto comma del presente articolo, nel qual caso, trattandosi di rimorchi utilizzabili per la circolazione, sarà disposto il deposito in autorimessa, e le spese relative andranno completamente a carico del proprietario.

SOSTITUITO
CON ART. 15
D.P.R. 915/82
VEDI DEL. 42
DEL 22-10-1983



ART. 12 - Getto di rifiuti.

Salvo quanto previsto dall'art. 674 del Cod. Penale (getto pericoloso di cose: arresto 1 mese; ammenda fino a lire 80.000.=), è vietato lasciar cadere, dar causa che cadano, gettare o depositare sui luoghi pubblici o aperti al pubblico passaggio, immondizie o rifiuti di qualsiasi genere, sia solidi che liquidi, anche se allo scopo di fornire alimento agli animali.

E' vietato gettare immondizie, rifiuti o materiale di qualsiasi genere nei corsi d'acqua o nelle rogge, o depositarli lungo gli argini, oppure abbandonarli nei boschi, sui prati, sui pascoli, sulle strade e in qualsiasi altro posto non autorizzato dal Comune.

Le disposizioni del presente articolo valgono anche per il suolo privato, quando i materiali di rifiuto possano dar causa di molestia o pericolo per il vicinato, o sia in contrasto con le norme di pubblico decoro.

ABROGATO
CON DELIBERA
N° 42
del 22.10.1983

ART. 13 - Pubbliche discariche.

La pubblica discarica di detriti, pietre e simili deve essere effettuata esclusivamente nelle località consentite e con le cautele espressamente stabilite dal Sindaco.

Appositi cartelli indicheranno i luoghi designati.

La discarica di materiali su terreno privato deve ritenersi vietata quando costituisca motivo di inquinamento, emani odori nauseanti o sia indecorosa.

Le operazioni di scarico devono avvenire in modo da mantenere costantemente sgombro da materiale la strada e la sede piana di accesso alla discarica.

E' vietato senza autorizzazione comunale eseguire prelievi di materiale depositato lungo la discarica.

SOSTITUITO
VEDI DEL. 42
del 22.10.1983

ART. 14 - Carico, scarico e trasporto di merci.

Chiunque effettui operazioni di carico, scarico e trasporto di merci o di qualsiasi materiale, deve provvedere immediatamente, salvo quanto previsto dal Cod. Stradale, alla rimozione degli ingombri eventualmente provocati; deve altresì provvedere a ripristinare la nettezza del suolo.

Per i materiali di facile dispersione, durante le operazioni di carico, scarico e trasporto, dovranno essere adottate tutte le cautele necessarie per evitare molestia o fastidio al vicinato.



ART. 15 - Sgombero della neve.

Si fa divieto di spargere sul suolo pubblico neve o materiale simile, ammassati sul ciglio della strada, che possano recare pericolo od intralcio alla circolazione e al traffico.

Si fa altresì obbligo, ai proprietari frontisti, di rompere e coprire con materiale antisdrucchiolevole i ghiaccioli che si formano sui marciapiedi e di non gettarvi o spandervi sopra acqua che possa congelarsi.

E' vietato lo scarico sul suolo pubblico della neve dei cortili. Solamente in caso di assoluta urgenza e necessità verificata dal Sindaco e sotto cautela da prescriversi, potrà venire concesso il getto della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi, sulle vie e piazze, con il conseguente sgombero a carico dell'interessato.

E' vietato lasciare in sosta la macchina su strade dove deve passare il mezzo spartineve.

ART. 16 - Canali di gronda e di scolo per le acque pluviali, tetti, cornicioni.

I tetti, i cornicioni, i fumaioli, le balconate, i terrazzi, i portafiori o simili dovranno essere mantenuti in buono stato e convenientemente assicurati in modo da evitare qualsiasi caduta di tegole, lastre, pietre o altro materiale.

E' fatto obbligo ai proprietari di edifici di impedire lo sgocciolamento di acqua o neve dai tetti o dai canali di gronda sopra luoghi abitati o aperti al pubblico.

ART. 17 - Rami di piante sporgenti sul suolo pubblico.

I rami di piante collocate all'interno di proprietà private non devono di norma sporgere sul suolo pubblico o aperto al pubblico. Quando tale sporgenza possa costituire pericolo o intralcio, i proprietari o aventi diritto devono immediatamente provvedere ad eliminare tale pericolo o intralcio.



ART. 18 - Manutenzione di portici e passaggi coperti, gravati da servitù di pubblico passaggio.

I guasti che si verificano alle griglie, telai e soffitti dei portici, passaggi coperti di proprietà privata soggetti a diritto di uso pubblico, devono essere prontamente riparati a cura e spese dei proprietari.

Uguale obbligo è fatto agli utenti di griglie, telai, botole e simili messi in opera sul suolo pubblico.

ART. 19 - Recinzione di terreni confinanti col suolo pubblico.

E' vietato recingere con filo di ferro spinato le proprietà private confinanti con le strade e piazze pubbliche o, comunque, con luoghi aperti al pubblico.

Quando esigenze di sicurezza, decoro, morale, o pubblico interesse lo richiedano, il Sindaco può ordinare ai rispettivi proprietari di eseguire la recinzione dei propri terreni confinanti col suolo pubblico, mediante muratura, cancellata o altre difese stabilmente infisse al suolo e di aspetto decoroso.

ART. 20 - Collocamento pericoloso di vasi, statue e simili.

E' vietato collocare sui parapetti dei terrazzi, dei poggiali, delle finestre ed in ogni altra parte esterna delle case e dei muri, statue, stemmi, vasi, casse con piante, gabbie per uccelli ed altri oggetti inamovibili, senza che gli stessi siano convenientemente assicurati o trattenuti con sbarre metalliche fissate sui lati esterni o con altri ripari fissi, atti a scongiurare qualsiasi pericolo di caduta.

I giardini pensili, le casse ed i vasi con piante devono inoltre essere muniti di opportuni ripari, atti a raccogliere lo stillicidio prodotto dalle acque piovane o dalla semplice innaffiatura, in modo da evitare molestia o danno al pubblico ed agli abitanti dei piani inferiori, o deturpamento delle pareti.



ART. 21 - Battitura panni, tappeti e simili.

E' vietato scuotere, spolverare e sbattere dai balconi e dalle finestre o terrazze delle abitazioni, prospicienti pubbliche vie e piazze, panni, tappeti e suppellettili di qualsiasi genere. Per le abitazioni che non hanno terrazzi, prospetti su cortili, anditi interni, finestre retrostanti o laterali alla pubblica via, le operazioni di cui sopra saranno tollerate sino alle ore 8 antimeridiane;

Nei cortili ed anditi interni lo scuotimento e spolveramento sarà tollerato fino alle ore 10.

Le operazioni che sono consentite dal presente articolo, dovranno effettuarsi comunque in modo da non recare disturbo, molestia o danno al vicinato o al pubblico.

ART. 22 - Fontane, vasche, lavatoi o simili.

E' vietato gettare o, comunque, lasciar cadere nelle fontane o vasche, sia pubbliche che private, pietre, detriti o qualsiasi altro oggetto di rifiuto sia solido che liquido.

E' inoltre vietato valersi dell'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente potabile. In prossimità delle fontane è vietato il lavaggio di veicoli, animali, indumenti e simili.

E' vietato imbrattare o lordare gli orinatoi pubblici.

ART. 23 - Disposizioni riguardanti i negozi e le botteghe.

E' proibito ai titolari di negozi, esercizi pubblici e simili, esistenti a piano terreno, di versare sulle pavimentazioni dei portici, delle vie e delle piazze, le immondizie provenienti dalle loro botteghe.

ART. 24 - Distribuzione e getto di manifestini.

Salve le disposizioni contenute nel vigente Regolamento sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni, la distribuzione ed il lancio di opuscoli, fogli ed altri oggetti nelle strade, piazze ed aree pubbliche o comunque aperte al pubblico, sono vietate.



tati. Eventuali eccezioni dovranno essere autorizzate per iscritto dal Sindaco.

Tale divieto resta sospeso durante le campagne elettorali per i soli volantini interessanti la propaganda elettorale (§ 9 circolare 5.2.1970, n° 1122/V Ministero Interni).

ART. 25 - Manifesti e scritte.

Sono vietate le scritte sui muri, sul pubblico selciato e sugli infissi.

E' pure vietata l'affissione in luogo pubblico fuori dei posti appositamente designati.

E' altresì vietato stracciare, coprire o comunque deteriorare i manifesti affissi per ordine o concessione dell'Autorità comunale.

ART. 26 - Viali e giardini pubblici.

In qualsiasi luogo ed in particolare nei viali e giardini pubblici è vietato:

- introdursi nelle parti riservate ai pedoni con veicoli di qualsiasi tipo, cavalli od altri animali, eccettuati i cani, i quali devono essere sempre tenuti al guinzaglio e provvisti di museruola;
- Ostacolare in qualsiasi modo il deflusso o deviare il corso dell'acqua dei rigagnoli;
- Camminare o coricarsi nei siti erbosi, sdraiarsi o sedersi ai margini delle aiuole o sdraiarsi sulle panchine occupando più di un posto per persona;
- Guastare o lordare i sedili, guastare le siepi, salire sugli alberi, pali o altri infissi, appendervi o appoggiarvi oggetti, scagliare contro gli stessi pietre, bastoni e simili, guastare o staccare rami, piante, fiori, foglie e frutti;
- Collocare sedie, baracche, panche, ceste ed altre cose fisse o mobili;
- Rimuovere o danneggiare cartelli, targhe o avvisi messi in opera dal Comune;
- Danneggiare o imbrattare le tabelle destinate alle pubbliche affissioni, le insegne luminose, le segnalazioni stradali e qualsiasi altro oggetto esposto al pubblico.

ART. 27 - Campeggio - escursioni.

Sono vietati nel territorio comunale l'installazione di tende o roulotte, baracche o altre strutture e l'esercizio del campeggio in genere, senza la prescritta autorizzazione del Sindaco.

E' fatto pure divieto di accedere o sostare con qualsiasi veicolo nei boschi e nei prati di proprietà comunale, o su terreni utilizzati, anche temporaneamente, a scopi di pubblica utilità.



Capo II°
 OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO

ART. 28 - Occupazione del suolo e spazi pubblici.

Salvo quanto disposto dalle norme vigenti e dalle disposizioni di legge sulla circolazione stradale, l'occupazione di spazi ed aree pubbliche è vietata a chiunque, senza una specifica autorizzazione del Sindaco.

Sono parimenti vietate, senza la predetta autorizzazione, anche le occupazioni precarie o momentanee di spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico.

ART. 29 - Durata e rinnovo delle concessioni.

Le concessioni per l'occupazione del suolo pubblico superiori all'anno sono considerate permanenti, le altre sono considerate temporanee.

Le concessioni temporanee potranno, per giustificati motivi ed in casi eccezionali, essere rinnovate. A tal fine il concessionario è tenuto a presentare istanza motivata al Sindaco prima della data di scadenza della concessione.

ART. 30 - Revocabilità delle concessioni.

In qualsiasi momento l'Amministrazione comunale, a suo giudizio insindacabile, può, per iscritto, sospendere o revocare la concessione di occupazione di area o suolo pubblico, sia per inosservanza alle disposizioni del presente Regolamento, alle condizioni contenute nel permesso, licenza o atto di concessione, nonchè per ragioni di sicurezza, igiene, decoro, estetica circolazione e per altri motivi di pubblico interesse.

Nei casi urgenti i funzionari, gli ufficiali ed agenti del Corpo dei Vigili Urbani possono ordinare verbalmente la sospensione della concessione.

Nel caso di revoca, l'Amministrazione comunale ha l'obbligo del solo rimborso, all'intestatario della concessione, della quota di tassa corrispondente al periodo di tempo non usufruito.



ART. 31 - Esazione della tassa di occupazione di aree pubbliche.

La tassa dovuta per l'occupazione giornaliera sarà di rettamente pagata agli incaricati del Comune che rilasceranno la prescritta bolletta.

La tassa dovuta per le altre occupazioni temporanee sarà versata con le modalità stabilite nell'atto di concessione.

ART. 32 - Collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali su aree pubbliche.

L'occupazione del suolo pubblico con tavoli, sedie, piante ornamentali od altro è consentita davanti agli esercizi pubblici ed a favore dei gestori degli stessi.

In via eccezionale può essere consentita anche per botteghe o negozi diversi dai pubblici esercizi.

Nell'autorizzazione sarà precisato il periodo dell'occupazione, l'ampiezza del suolo da occupare ed altre modalità di ordine tecnico.

L'Amministrazione comunale può negare la concessione quando vi si oppongano ragioni di viabilità, sicurezza del traffico e pubblico interesse.

I tavolini e le sedie da esporre davanti ai pubblici esercizi devono essere solidi, decorosi e uniformi.

I rispettivi titolari delle concessioni sono tenuti a mantenere, in ogni momento, l'assoluta pulizia del suolo occupato.

Il Comune provvederà alla delimitazione degli spazi con punti fissi. La spesa relativa sarà a carico del concessionario.

ART. 33 - Obblighi per chi effettua lavori o fa depositi su aree pubbliche.

Chiunque compia lavori di qualsiasi genere ed esegua depositi sul suolo pubblico, oltre all'osservanza delle leggi e norme per la tutela delle strade e per la circolazione, deve provvedere allo sbarramento, collocando un numero sufficiente di segnalazioni a larghe strisce bianche e rosse poste ad altezza di almeno cm. 70 e non superiore a cm. 170 dal livello del suolo.

Al calare del sole, tali segnalazioni devono essere illuminate con appositi fanali a luce rossa od altri adeguati



congegni luminosi, che dovranno rimanere accesi fino all'alba.

E' fatto obbligo dell'uso dei fanali di segnalazione anche di giorno quando vi sia nebbia, foschia o limitata visibilità.

ART. 34 - Collocamenti di iscrizioni e cartelli esposti al pubblico.

E' vietato, senza speciale autorizzazione del Sindaco, collocare targhe e lapidi, effettuare iscrizioni su tavole, lastre di marmo e simili, all'esterno dei fabbricati e di botteghe che fronteggiano il suolo pubblico.

L'istanza rivolta al Sindaco dovrà essere corredata di un disegno delle iscrizioni.

Non è consentita l'installazione di cartelli pubblicitari, anche se effettuata su suolo privato, quando tale pubblicità faccia riferimento a fatti non ancora autorizzati.

ART. 35 - Tende, insegne, tabelle, mostre, vetrine.

E' vietato, senza autorizzazione del Sindaco, il collocamento di tende, insegne, tabelle, iscrizioni o disegni, mostre, vetrine, cartelli, riverberi, merci, bracci sporgenti con segni rappresentativi dell'industria, lumi, fari, riflettori e simili, anche se il collocamento di essi importi una sporgenza minima sul suolo pubblico dal limite esterno dei muri degli edifici, ai quali le tende, insegne, tabelle, ecc... sono applicate.

La sporgenza e la larghezza delle tende sono indicate dal Sindaco di volta in volta, secondo le speciali circostanze dei luoghi, le esigenze della viabilità e del decoro; comunque la loro massima sporgenza deve rimanere arretrata di almeno cm. 50 dalla verticale del ciglio del marciapiede.

ART. 36 - Esposizione di merci all'esterno dei negozi.

E' vietata l'esposizione di merci all'esterno dei negozi. A richiesta degli interessati può essere eccezionalmente accordata, dall'Amministrazione comunale, l'autorizzazione ad esporre merci all'esterno dei negozi, semprechè non vi ostino ragioni di decoro, igiene, estetica e lo permettano le condizioni di viabilità.



ART. 37 - Addobbi, festoni, luminarie, striscioni e simili.

In tutte le località pubbliche è vietato, senza la pre autorizzazione del Sindaco, collocare addobbi, festoni, striscioni, lumi e simili.

In ogni caso è vietato:

- utilizzare sostegni, installazioni in genere dell'impianto di illuminazione pubblica per il fissaggio di addobbi, festoni, striscioni, lumi e simili;
- avvicinarsi con i suddetti addobbi, festoni, luminarie, striscioni e simili, a meno di metri 2 dalle condutture aeree degli impianti elettrici.

ART. 38 - Mercati.

Il mercato sarà tenuto nelle piazze e negli altri luoghi pubblici a ciò destinati dal vigente Regolamento per il funzionamento del mercato.

La concessione dei permessi per l'occupazione del suolo pubblico, nelle file e nei posti convenientemente destinati, è fatta secondo le disposizioni previste dal presente Regolamento.

ABROGATO
VEDI DEL. 42
del 22.10.1987

ART. 39 - Commercio ambulante.

Il commercio ambulante potrà essere svolto soltanto nelle aree già delimitate dall'Amministrazione comunale con il Regolamento di mercato in vigore.

In via del tutto eccezionale l'Amministrazione comunale potrà, a tempo limitato, concedere speciali permessi in altre aree a coloro che ne facciano espressa richiesta e per particolare contingenza.

ABROGATO
VEDI DEL. 42
del 22.10.1987

ART. 40 - Spettacoli su aree pubbliche.

La concessione di spazi ed aree pubbliche ad esercenti pubblici spettacoli (circhi, luna park, ecc..) è disciplinata di volta in volta dall'Amministrazione Comunale.

ART. 41 - Installazione di chioschi ed edicole.

La concessione di erigere sul suolo pubblico edicole e chioschi, ovvero installare posti di rivendita di qualsiasi merce, non può essere accordata quando ne derivi ostacolo alla circolazione dei veicoli e dei pedoni o diminuzione della visibilità agli incroci e curve e dovrà essere sempre sentito il parere della Commissione edilizia.

ART. 42 - Collocamento di condutture di energia elettrica, di gas e linee telefoniche.

Il collocamento di condutture dell'energia elettrica e del gas, l'impianto o collocamento di linee telefoniche e le eventuali riparazioni che vi si dovessero apportare, sono concessi in seguito a regolare domanda ed in base alle disposizioni legislative ed alle particolari norme dei Regolamenti comunali e delle eventuali disposizioni deliberate dal Consiglio comunale che saranno indicate nel relativo permesso da accordarsi dal Sindaco, ferma l'osservanza delle prescrizioni in vigore per la tassa sulla occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Le mensole ed i pali di sostegno dovranno avere forma ed aspetto decoroso ed essere tinteggiati in modo uniforme secondo le prescrizioni indicate nell'atto di concessione e conservati puliti.

Il concessionario avrà l'obbligo di rimuovere temporaneamente ed a sue spese, a semplice richiesta del Sindaco, le condutture quando ciò occorra per esigenze di pubblico servizio, per riparazione del suolo e degli edifici pubblici, nonché per riparazione di quelli privati, per tinteggiatura e per qualsiasi altro lavoro.

Sono a carico del concessionario tutte le opere occorrenti per riparare i guasti cagionati dalla posa, manutenzione e riparazione dei fili e dei sostegni, per ripristinare il suolo, gli intonaci degli edifici, la copertura del tetto e ciò tanto all'atto dell'impianto, quanto in seguito.

I concessionari, nell'esecuzione dei lavori, dovranno attenersi alle istruzioni che, al riguardo, saranno date dallo Ufficio Tecnico Comunale, al quale dovranno quindi notificare il luogo e il giorno in cui si darà principio al lavoro.

Allorquando le condotte, le tubazioni e gli impianti di cui ai commi precedenti, a giudizio dell'Amministrazione comunale, non presentassero più sufficienti garanzie di isolamento

to o di funzionamento, le medesime dovranno essere sostituite o riparate in modo da eliminare qualsiasi pericolo od inconveniente. L'Amministrazione comunale si riserva di procedere, in ogni tempo, alla verifica dello stato di isolamento e di manutenzione di tali linee, condotte, tubazioni ed impianti; a tale scopo i concessionari dovranno mettere a disposizione del Comune il personale ed il materiale necessario a loro proprie spese.



PARTE TERZA
 ORDINE, INCOLUMITA', DECORO E QUIETE PUBBLICA

Capo I°
 ORDINE, INCOLUMITA', DECORO



ART. 43 - Palchi e baracche.

E' vietato senza autorizzazione del Sindaco, erigere palchi, baracche e simili, anche temporaneamente, per feste, spettacoli o qualunque altro scopo, sia su aree pubbliche che su quelle private, qualora queste ultime siano contigue a strade o piazze pubbliche ovvero siano esposte alla vista del pubblico.

Le impalcature, i recinti e simili, che si costruiscono in occasione di feste, fiere, competizioni sportive ed altro, destinati a ricevere spettatori, siano eretti in suolo pubblico o privato, devono essere, prima delle funzioni, collaudate da un tecnico del settore, o autorizzate dall' Ufficio Tecnico comunale per la parte di competenza.

ART. 44 - Manifestazioni in luogo pubblico.

Qualsiasi manifestazione, come cortei, raduni, comizi e simili, da svolgersi in luogo pubblico o comunque aperto al pubblico, oltre ad essere preventivamente autorizzata a sensi di legge e regolamenti vigenti, deve essere disciplinata, a cura dei promotori ed organizzatori, secondo le modalità di volta in volta stabilite dal Sindaco al fine di non recare intralcio alla circolazione.

I promotori e gli organizzatori, nonchè tutte le persone che prendono parte od assistono alle predette manifestazioni devono attenersi alle disposizioni emanate, anche verbalmente, dal Sindaco a mezzo di propri funzionari od agenti.

La presente disposizione è applicabile a tutte le manifestazioni, escluse quelle religiose e funebri, anche quando non siano prescritte preventivamente speciali autorizzazioni.

La domanda diretta ad ottenere l'autorizzazione per lo svolgimento della manifestazione in luogo pubblico deve pervenire all'Amministrazione comunale entro 10 giorni dalla data della manifestazione stessa, salvo casi di particolare urgenza.

Il firmatario della domanda si riterrà personalmente responsabile a tutti gli effetti per eventuali affissioni abusive collegate alla manifestazione.



ART. 45 - Giochi.

Sono vietati sul suolo pubblico o aperto al pubblico i giochi e le altre manifestazioni che possono recare danno o molestia, nonchè intralcio alla circolazione.

E' pure vietato lanciare pietre, palle di neve e simili, nonchè usare su suolo pubblico pattini e trampoli e scivolare con o senza pattini su terreno coperto di neve o ghiaccio, arrampicarsi o salire sulle piante, sui muri, sulle recinzioni e sui pali della pubblica illuminazione.

ART. 46 - Questue e carovane di nomadi.

E' vietato a chiunque mendicare sul territorio comunale.

Per effettuare questue occorre l'autorizzazione della Autorità di P.S.; si deve inoltre evitare ogni forma di pressione molesta sul pubblico.

Le carovane di nomadi (zingari) o altre comitive possono accamparsi o sostare nel territorio del Comune, previa autorizzazione del Sindaco che la rilascerà sentito, dove occorra, il parere dell'Ufficiale sanitario, dettando condizioni di luogo e di tempo e prescrizioni di ordine pubblico e di igiene.

ART. 47 - Divieto di lavatura e riparazione di veicoli su aree pubbliche.

E' proibita, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, la lavatura di vetture, autovetture, carri e simili.

Il Sindaco potrà rilasciare permessi scritti per le località meno frequentate.

Sono altresì vietate, nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, le riparazioni di veicoli, autoveicoli e simili, salvo quelle determinate da forza maggiore o caso fortuito.

Eventuali deroghe dovranno essere di volta in volta autorizzate per iscritto dal Sindaco stesso.



ART. 48 - Divieto di esercizio di attività artigiane o industriali su aree pubbliche.

E' proibito lavorare sulle porte delle case, botteghe o magazzini, o in luogo pubblico, quando, in qualsiasi modo, si possa recare molestia ai passanti o si metta in pericolo la loro incolumità o per ragioni di decoro.

ART. 49 - Assembramenti.

Sono vietati gli assembramenti che provochino ostacolo alla circolazione.

ART. 50 - Brillamento di mine.

Ferme restando le disposizioni previste in materia del T.U. delle Leggi di P.S. e relativo Regolamento, è vietato in tutto il territorio comunale far esplodere mine senza la preventiva autorizzazione del Sindaco.

ART. 51 - Insegne, persiane, imposte e vetrate.

Le insegne, le persiane, le imposte e le vetrate delle finestre devono essere solidamente assicurate in modo che non possano recare danno a persone o cose.

Le persiane e le imposte, quando sono aperte, debbono essere fissate stabilmente al muro mediante congegno fisso e sicuro.

ART. 52 - Trasporto di oggetti incomodi o pericolosi.

Le falci, le seghe, i ferri ed altri utensili taglienti od atti a ferire devono trasportarsi, sempre, in modo da escludere qualunque pericolo di offesa o danno alle persone od alle cose.

ART. 53 - Merci all'interno dei negozi.

Tutte le merci alimentari e varie che possono insudiciare facilmente devono, all'interno dei negozi, essere sistemate in modo da non arrecare danno alle persone.

La stessa disposizione si applica agli strumenti ed oggetti in genere che possono insudiciare o comunque recare danno alle persone.

ART. 54 - Tinteggiatura di pareti, ringhiere, pali, sedili o simili.

Chiunque provveda alla tinteggiatura di pareti, ringhiere, pali, sedili od altri oggetti, con i quali il pubblico può venire a contatto, deve segnalare il pericolo a mezzo di un sufficiente numero di cartelli con la dicitura "tinta fresca" o altra equivalente.

ART. 55 - Monumenti, edifici ed impianti pubblici.

E' vietato danneggiare o manomettere, in qualsiasi modo, gli edifici ed i manufatti sia pubblici che privati.

E' vietato danneggiare, in qualunque modo, le targhe, le frecce direzionali, gli spartitraffico relativi alla segnaletica stradale, nonchè gli impianti della pubblica illuminazione e qualsiasi altro oggetto servente alla pubblica illuminazione.

E' inoltre vietato danneggiare le condutture dell'acqua potabile od incagliarne il funzionamento.

ART. 56 - Animali vaganti e pericolosi.

Salve le disposizioni previste dall'art. 83 e seguenti del Regolamento di Polizia Veterinaria, è vietato lasciar vagare per le strade e le piazze pubbliche o aperte al pubblico, cani ed altri animali in genere.

I tori ed altri animali pericolosi non potranno essere introdotti in paese se non mediante quelle precauzioni atte ad impedire la fuga ed il pericolo di danno alle persone.



ART. 57 - Bagni - Orinatori.

E' vietato, in luogo pubblico, qualsiasi atto contrario alla nettezza, al decoro, alla decenza e alla morale e di offesa al pudore.

Coloro che vogliono bagnarsi in luogo ove possa giungere la vista del pubblico, devono essere convenientemente coperti.

E' vietato soddisfare bisogni fisiologici sulle vie o in qualsiasi altro luogo pubblico o aperto al pubblico, fuori dai posti a ciò destinati.

E' vietato allontanarsi dalle latrine ed orinatori senza aver messo gli abiti completamente in ordine.

ART. 58 - Manutenzione degli edifici.

I proprietari dei caseggiati dovranno mantenere in buono stato di conservazione le porte delle case, dei negozi e le serramenta prospicienti l'esterno, le androne e le scale. In modo particolare dovranno essere curate le inferriate dei giardini, dei poggiali e qualsiasi altra recinzione. Essi hanno altresì l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco ed alla rinnovazione della tinta dei rispettivi fabbricati, ogni volta ne venga riconosciuta la necessità dall'Autorità comunale.

I proprietari sono inoltre responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici.

Uguali obblighi incombono al proprietario delle insegne. Per la tinteggiatura e la ripulitura delle case si dovranno osservare le norme contenute nel vigente Regolamento Edilizio.

E' vietato apporre o disegnare sul suolo, sui muri esterni e sulle porte, scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere con colori, con matite, con carbone o altra materia, i muri delle case, le porte esterne, i monumenti ed i manufatti pubblici, il suolo pubblico, recinzioni, lamiere o simili.

Il Sindaco provvederà alla relativa, immediata, cancellazione a spese del contravventore, quando questi, una volta identificato, non provveda direttamente.

Eventuali danni arrecati al Comune o ai privati dovranno essere debitamente risarciti da chi di dovere.



ART. 59 - Insalubrità dell'aria e dell'acqua.

Salvo quanto previsto dagli artt. 216 e 217 del T.U. delle Leggi sanitarie, dagli artt. 101, 102, 103 e 104 del Regolamento Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 3.2.1901, n° 45, non chè dagli artt. 63, 64, 65, 66 e 67 del T.U. Leggi di P.S., il Sindaco, quando lo ritenga opportuno e in special modo nei casi in cui si manifestino situazioni di particolare anormalità nel grado di inquinamento idrico ed atmosferico, può richiedere che il proprietario o titolare di industria, laboratorio, esercizio o edifici in genere esistenti sul territorio comunale, faccia eseguire a proprie spese, a mezzo di appositi istituti, le necessarie analisi di laboratorio per rilevare i dati tecnici di insa lubrità o inquinamento dell'aria o delle acque, derivanti da esa lazioni, odori, polveri, acidi e simili, provenienti dai rispettivi edifici e ne faccia pervenire al Comune i relativi risultati.

In conseguenza di tali risultanze il Sindaco, sentito l'Ufficiale Sanitario, predisporrà gli opportuni interventi.

ART. 60 - Vuotatura dei pozzi neri.

La vuotatura dei pozzi neri è resa obbligatoria ogni qualvolta se ne presenti la necessità.

Per la vuotatura si dovrà ricorrere all'uso di pompe e botti pneumatiche perfettamente stagnanti, esternamente pulite, munite di chiusura ermetica onde evitare possibili emanazioni di esa lazioni moleste.

La vuotatura di pozzi neri con sistemi tradizionali sarà permessa solo in casi del tutto eccezionali e con le modalità e prescrizioni dettate di volta in volta dall'Autorità Comuna le.

Nel permesso, di cui al primo comma, sarà indicato l'o rario delle operazioni che normalmente dovranno eseguirsi nel cor so della notte, salvo casi eccezionali, e sarà fatta menzione di ogni altra prescrizione ritenuta necessaria ai fini delle norme di igiene e di circolazione.

I depositi maleodoranti devono essere eliminati entro il più breve tempo possibile e, in ogni caso, subito dopo l'or dine dell'Autorità comunale.

Durante le operazioni di carico e di trasporto si dovrà evitare qualsiasi spandimento di materiale; ove tale spandimento si verificasse è fatto obbligo al responsabile di provvede re immediatamente alla pulizia completa del suolo.

Il materiale estratto potrà essere utilizzato per la concimazione a condizione che i luoghi interessati, nel periodo da aprile a ottobre, siano distanti almeno 100 metri dalle abitazioni.

Nelle zone dichiarate di interesse turistico invernale è fatto divieto di concimazione nel periodo da dicembre a febbraio compreso.

ART. 61 - Acque.

Non è lecito fare canali, acquedotti o altre opere, interne od esterne, usurpative od impeditive al libero e completo corso delle acque pubbliche, scorrenti sul suolo o nel sottosuolo del paese.

Durante la stagione estiva e nei periodi di magra non è consentito utilizzare a scopo irriguo di orti, prati verdi e simili, l'acqua dell'acquedotto civico.

Il Sindaco emanerà le opportune disposizioni atte a disciplinare volta per volta l'erogazione di acqua a scopi diversi da quello potabile e industriale.

Capo II°
QUIETE PUBBLICA



ART. 62 - Esercizio di arti, mestieri, industrie in genere.

Chiunque intenda esercitare nel Comune di Bieno un'arte, mestiere, industria e simili, deve farne preventiva denuncia all'Amministrazione comunale.

Il Sindaco si riserva la facoltà di negare il permesso all'attivazione di qualsiasi esercizio nelle sedi ritenute non idonee in quanto carenti di requisiti igienici ed in particolare quando vi sia la possibilità di compromettere lo stato di decoro, di viabilità, di quiete e incolumità pubblica ed ogni altra condizione contraria al pubblico interesse, tenuto conto della destinazione urbanistica del luogo.

Analoga denuncia di cui al primo comma del presente articolo dovrà essere presentata anche per modificazioni, trasferimenti, subingressi o cessazioni di attività.

Gli ambienti di lavoro dovranno corrispondere alle norme di igiene.

Gli esercenti mestieri, arti e simili, dovranno aver cura di usare le massime cautele per evitare molestie ed incomodi agli abitanti vicini.

Salva speciale autorizzazione del Sindaco è vietato esercitare, tra le ore 21 (h. 22 in regime di ora legale) e le ore 7.00 e dalle ore 13 alle ore 15 nei mesi di giugno, luglio e agosto (dalle ore 12 alle ore 14 nei restanti mesi) arti, mestieri, industrie o attività che siano comunque causa di rumori e di disturbo.

Il Sindaco può ordinare maggiori limitazioni se i rumori o il disturbo possono riuscire molesti in altre ore.

Nella zona urbana e nelle ore previste dal precedente 6° comma è vietato l'impiego di seghe circolari meccaniche per il taglio della legna.

Gli Agenti municipali, su reclamo degli interessati o d'ufficio, accerteranno la natura dei rumori e ne faranno rapporto al Sindaco, il quale darà le necessarie disposizioni affinché gli esercenti l'industria e mestieri rumorosi o molesti provvedano ad eliminare gli inconvenienti, limitando, ove occorra, l'orario dell'esercizio.

Nei casi di riconosciuta, assoluta, impossibilità della coesistenza degli esercizi di cui trattasi con il rispetto dovuto alla quiete delle civili abitazioni, l'Autorità comunale può vietare in modo assoluto l'esercizio dell'arte, dell'industria e dei mestieri rumorosi ed ordinare il trasloco degli eser-



cizi o mestieri stessi.

Tutti coloro che, all'atto dell'approvazione del presente Regolamento, esercitano arti, mestieri, industrie che producono rumori percepibili all'esterno e nelle abitazioni vicine, devono chiedere la relativa autorizzazione entro il termine di tre mesi dalla data dell'approvazione ed apportare, entro il termine di un anno, le modifiche che dovessero essere richieste. Il termine potrà essere prorogato quando sia stato disposto il trasferimento dell'azienda in altra sede.

ART. 63 - Impianti di macchinari.

L'impianto di esercizi con macchine azionate da motori o dall'opera dell'uomo in fabbricati destinati a civile abitazione o nelle immediate vicinanze dei medesimi è, di massima, vietato. Eventuali eccezioni devono essere preventivamente autorizzate, per iscritto, dall'Autorità comunale.

Chiunque voglia conseguire l'autorizzazione suddetta dovrà presentare domanda indicando le macchine da installare, con esatta specificazione del tipo, della potenza singola e della potenza complessiva e con la descrizione generale dell'impianto.

La domanda dovrà essere corredata da una pianta schematica in scala 1:1000 comprendente una zona entro un raggio di non meno di 30 metri intorno al fabbricato o al terreno occupato dal richiedente e dovrà essere pure corredata da disegni, in scala conveniente, necessari a stabilire esattamente la posizione delle macchine, sia in pianta che in elevazione, nonché atti ad indicare esattamente le disposizioni adottate per le strutture di fondazione e per gli organi di trasmissione.

Per ogni macchina dovranno essere indicati nel disegno, il tipo, la potenza e le dimensioni di ingombro.

Uguale procedimento dovrà essere seguito anche per ogni successiva modificazione che si volesse apportare agli impianti per i quali sia già stata ottenuta l'autorizzazione.

L'autorizzazione suddetta è rilasciata fatti salvi e inalterati gli eventuali diritti di terzi.

Il permesso sarà revocato quando:

- a) si verificano incompatibilità con le norme generali stabilite dal presente Regolamento.
- b) non siano state osservate le norme stesse e quelle particolari stabilite caso per caso.
- c) siano state apportate abusivamente modificazioni nell'impianto.



Gli impianti non devono, a causa del rumore propagatesi nell'aria o nei muri o in qualsiasi altro modo, nè a causa di vibrazioni o scuotimenti o di emanazioni di qualsiasi genere, recare danno o molestia.

Le macchine e gli apparecchi dovranno essere montati su basamenti resi indipendenti dalle fondazioni e dai muri del fabbricato. Nel caso che ciò non sia effettuabile per le particolari condizioni dei luoghi, l'impianto dovrà essere munito di una adeguata sistemazione antivibrante.

Non si dovranno montare macchinari o alberi di rimando su mensole fissate a muri a comune o a confini con altre proprietà o con locali abitati da altri inquilini.

Il propagarsi di rumori nell'aria dovrà comunque essere evitato, tenendo conto della ubicazione rispetto al collocamento delle macchine, delle porte e finestre e della costruzione degli infissi e della copertura.

Negli impianti di cui sopra dovrà essere prescritto l'uso di speciali involucri isolanti, atti ad evitare il propagarsi nell'aria di vibrazioni moleste.

In casi particolari potrà essere prescritto di rendere le finestre non apribili, provvedendo alla ventilazione degli ambienti con sistemi meccanici.

ART. 64 - Funzionamento di motori in case di abitazione.

Negli appartamenti di case destinate ad abitazione civile potranno essere usati elettrodomestici. Gli altri apparecchi che, azionati, producano rumore o vibrazioni che si avvertono specie nelle ore notturne, non potranno farsi funzionare prima delle ore 7.00 e dopo le ore 21.00 (ore 22.00 in regime di ora legale) e dalle ore 12 alle ore 14 per l'intero arco dell'anno.

L'Autorità comunale può comunque ordinare maggiori restrizioni di orario.

Salvo quanto previsto dall'art. 112 del C.d.S. e dall'art. 659 del C.P. è vietato ai conducenti di autoveicoli, motocicli e simili di provare nelle pubbliche strade e nelle aree private, comprese nella zona urbana, il funzionamento di motori, accelerando eccessivamente o spingendo a folle il motore stesso o, comunque, di provocare rombi, scoppi e rumori inutili, o mantenere il motore acceso inutilmente e l'uso di segnalazioni acustiche.

ART. 65 - Rumori nelle abitazioni.

Nelle abitazioni private e nelle immediate vicinanze, dalle ore 22 (ore 23 in regime di ora legale) alle ore 7.00 e dalle ore 12 alle ore 14 è vietato, di regola, produrre o lasciar produrre rumori o suoni di qualunque specie, eccessivo calpestio, grida, schiamazzi, richiami ad alta voce che possano recare comun que disturbo ai vicini. A tale limitazione è pure soggetto l'uso degli apparecchi radio e televisori, strumenti musicali e simili. Il Sindaco, su denuncia degli interessati, previa diffida, fa ac certare le contravvenzioni a carico dei responsabili, impartendo le opportune disposizioni per eliminare eventuali inconvenienti.

ART. 66 - Uso di strumenti sonori.

Salvo quanto previsto dal Regolamento comunale sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni, è vietato, senza la pre ventiva autorizzazione del Sindaco, l'uso di apparecchi sonori nelle vie, piazze e spazi pubblici, anche se installati su veico- in circolazione o in sosta.

Sono sempre vietati l'installazione e l'uso di appa-
recchi sonori all'esterno degli edifici.

L'uso di apparecchi sonori all'interno di negozi, eser-
cizi pubblici e simili è consentito quando non ne derivi molestia
ai passanti o al vicinato.

In ogni caso il Sindaco, tenuto conto delle circostan-
ze, ha facoltà di disciplinare l'uso degli strumenti, macchine
che emanino suoni, giochi e rumori delle pubbliche vie e che per
la loro insistenza o tonalità siano tali da arrecare inconvenien-
ti o disturbo al riposo od al lavoro dei cittadini.

Per le vie, spazi pubblici o aperti al pubblico è vie-
tata qualsiasi forma di pubblicità a mezzo di altoparlanti o al-
tri apparecchi sonori o di amplificazione.

ART. 67 - Animali molesti.

Nei centri abitati del Comune è vietata la detenzione
in abitazioni, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili, giardi-
ni, cantine e simili, di cani o di altri animali che disturbino,
con insistenti e prolungati latrati, con guaiti e altrimenti,
specialmente durante le ore notturne, la pubblica quiete



o presentino pericolo per la pubblica incolumità, per l'ordine per l'igiene e per il decoro.

In caso di permanenza, anche momentanea, di animali su balconi, terrazze e simili, i proprietari devono evitare, con gli accorgimenti più opportuni, che eventuali stillicidi o lordure rechino danno o molestia ai passanti e agli inquilini dei piani inferiori.

Nei luoghi pubblici o comunque aperti al pubblico transito, è vietato far circolare cani od altri animali se non assicurati al guinzaglio e muniti di idonea museruola. I cani da guardia, dovranno essere tenuti in modo da non aggredire o mordere chicchessia.

Gli agenti comunali sono incaricati, oltrechè di accertare le contravvenzioni a carico dei proprietari o detentori degli animali suddetti, di diffidarli ad allontanare gli animali stessi o a metterli in condizione di non disturbare.

ART. 68 - Suono delle sirene non autorizzato.

E' vietato azionare le sirene, fatta eccezione per quelle installate sugli automezzi che svolgono servizio pubblico di emergenza.

ART. 69 - Saracinesche.

In qualsiasi ora del giorno, ed in modo particolare dalle ore 21 alle ore 7.00, la chiusura e l'apertura di porte e saracinesche deve essere effettuata con le necessarie cautele per evitare qualsiasi disturbo alla quiete pubblica.

E' fatto altresì obbligo ai proprietari e locatari di locali chiusi, mediante saracinesche, di mantenere queste ultime ed i loro accessori in ottimo stato di manutenzione, al fine di ridurre al minimo il rumore in caso d'uso.

ART. 70 - Fiere, mercati, sagre e festivals.

Durante lo svolgimento di fiere, mercati, sagre, festivals e altre manifestazioni del genere, che avvengono entro l'abitato, è vietato l'uso di strumenti musicali, sirene, megafoni, nonchè di qualsiasi altro strumento che possa arrecare, in



qualsiasi modo, disturbo alla quiete del vicinato.

In via del tutto eccezionale il Sindaco può autorizzare l'uso di determinati strumenti, prescrivendo particolari cautele.

ART. 71 - Rumori da carico e scarico merci.

Dalle ore 21 alle ore 7.00 le operazioni di carico e scarico delle merci (casse, bidoni, bottiglie ecc...) o di altri oggetti, in vicinanza dell'abitato, devono essere effettuate con la massima cautela in modo da non turbare la pubblica quiete.

ART. 72 - Trasporto di materiali rumorosi.

Il trasporto di lastre, verghe, spranghe metalliche ed altri oggetti rumorosi deve essere effettuato in modo da attenuare, quanto più è possibile, il rumore che ne deriva.

Chi effettua il trasporto degli oggetti suindicati deve quindi adottare gli accorgimenti idonei a ridurre al minimo il rumore.

ART. 73 - Venditori e suonatori ambulanti.

Ai venditori ambulanti ed a quelli che effettuano la vendita all'interno di locali aperti al pubblico è fatto divieto di recare molestia ai passanti e al vicinato, con grida o gesta aventi lo scopo di attirare l'attenzione sulla loro attività.

L'esercizio del mestiere di suonatore ambulante, saltimbanco, cantante, prestigiatore, fachiro ecc..., è vietato in tutte le vie e piazze pubbliche o aperte al pubblico.

Speciali autorizzazioni, da concedersi dal Sindaco, possono essere accordate con particolari prescrizioni.

ART. 74 - Schiamazzi, grida e canti.

Sono vietati le grida, gli schiamazzi ed i canti nelle vie e piazze, specialmente da persone riunite in frotte, tanto di giorno che di notte, nonchè le grida ed i suoni nell'inter

no delle osterie e simili, dalle ore 22 all'alba.



ART. 75 - Gare sportive.

Salvo quanto disposto dall'art. 9 del vigente T.U. sulla disciplina della circolazione stradale, è vietato effettuare sulle strade e piazze pubbliche, o comunque su strade e piazze soggette a diritto di uso pubblico, gare di velocipedi, di podisti o altre gare, senza la preventiva autorizzazione del Sindaco.

E' altresì vietato effettuare esercitazioni, corse, prove, anche singolarmente e a solo titolo di svago, al fine di evitare rumori, molestia e situazioni di pericolo.

ART. 76 - Sale da ballo, cinema e ritrovi.

Le sale da ballo, i cinema e i ritrovi, devono essere attivati in modo tale che i suoni non possano essere percepiti all'esterno e, qualora fossero gestiti all'aperto, devono essere preventivamente autorizzati, oltrechè dall'Autorità di P.S., anche dal Sindaco, il quale può concedere la loro apertura solo quando non rechino disturbo al vicinato, subordinandola a determinate condizioni.

Capo III°
DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI



ART. 77 - Autorizzazione amministrativa per l'esercizio del commercio al dettaglio.

Chiunque intenda esercitare il commercio al dettaglio in sede fissa, di qualsiasi tipo di merce, è tenuto a munirsi de l'autorizzazione amministrativa prevista dalla Legge 11.6.1971, n. 426.

Nessun commerciante potrà estendere il proprio commercio, prima di aver ottenuto la necessaria autorizzazione.

ART. 78 - Pesatura delle merci.

Tutte le merci dovranno essere pesate al netto, salvo che per la loro natura sia indispensabile fare uso della carta; in questo caso ne dovrà essere impiegato un solo foglio, di misura proporzionata al volume della merce e di peso non superiore ad 1 grammo per ogni decimetro quadrato.

ART. 79 - Vendita delle merci esposte al pubblico.

In nessun caso può essere rifiutata la vendita delle merci a pronto pagamento che, comunque, a tal fine, siano esposte nell'esercizio commerciale o nelle vetrine e per le quali vi sia l'obbligo della pubblicità dei prezzi.

E' fatto divieto di subordinare la cessione di una merce all'acquisto di un'altra.

ART. 80 - Vendita del pane.

La consuetudine di vendere il pane in pezzi o a forme non esime l'esercente dall'obbligo di pesare il pane all'atto della vendita e di consegnare la qualità richiesta al prezzo unitario stabilito per chilogrammo.

La qualità ed i prezzi del pane posto in vendita do- vranno risultare da una tabella esposta in modo ben visibile nel- l'esercizio.



ART. 81 - Vendita di angurie, cocomeri, castagne e simili.

Senza la prescritta autorizzazione del Sindaco è vietata la vendita sulla strada, sulle piazze e nei luoghi pubblici di prodotti stagionali, come cocomeri, castagne, uva ecc., nonché di derivati da simili prodotti, come castagnacci, frutta sciroppata, candita, ecc.

ABROGATO
VEDI DEL 42
del. 22 10/1983

ART. 82 - Merce venduta in pacchi chiusi.

Gli esercenti che vendono merce di qualsiasi genere, confezionata in pacchi chiusi, hanno l'obbligo di indicare in modo ben visibile, sopra ogni pacco, il peso della merce che esso contiene.

ART. 83 - Tabella indicante la qualità e il prezzo dei generi venduti.

Il Sindaco, ove circostanze particolari lo richiedano, potrà ordinare che i rivenditori di generi alimentari, oltre che uniformarsi alle disposizioni di legge sulla pubblicità dei prezzi, debbano anche tenere, alla vista di tutti, apposite tabelle, indicanti, la qualità e i prezzi dei generi o parti di essi che sono posti in vendita.

L'esposizione in vetrina di confezioni e pellicceria di alta moda dovrà essere contraddistinta, per singolo capo, da un cartellino con la scritta "ALTA MODA".

ART. 84 - Tabella per la vendita delle carni.

Oltre alle tabelle esterne ed interne che, in conformità all'art. 5 della Legge 4.4.1964, n.171, debbono contraddistinguere, in modo chiaro e ben visibile, gli esercizi di vendita al pubblico di carni fresche e di quelle congelate, vi dovrà essere all'interno degli esercizi, ed egualmente ben visibile, una tabella indicante la qualità ed il prezzo delle carni esposte in vendita.



ART. 85 - Requisiti dei locali di vendita.

Il commercio in negozi deve essere esercitato in locali riconosciuti igienicamente idonei.

L'esercizio dovrà essere arredato con decoro, sistema secondo le prescrizioni che saranno fatte caso per caso, in relazione al genere di commercio che vi si effettua.

Le merci o derrate emananti esalazioni e cattivi odori dovranno essere poste in vendita con le cautele dettate dalle tecniche più appropriate.

L'autorizzazione amministrativa dovrà essere sempre esposta in modo ben visibile.

Le aziende esercenti la sola vendita all'ingrosso sono tenute a contraddistinguere tale attività mediante l'esposizione, all'entrata, di un cartello con la scritta "Commercio all'ingrosso".

ART. 86 - Località per l'impianto di esercizi commerciali.

Il Sindaco potrà sempre proibire gli impianti o il trasloco di esercizi commerciali, ove questi non siano rispondenti al decoro, all'igiene o alla speciale condizione dei luoghi, per ogni ragione di pubblico interesse e per ogni facoltà riconosciuta al Comune da Leggi e Regolamenti.

ART. 87 - Orario dei negozi - chiusura.

La chiusura dei negozi per ferie è facoltativa. Il titolare dell'esercizio è però tenuto ad indicare il periodo della chiusura con l'affissione di apposito cartello alla porta del negozio. Analogo cartello dovrà essere esposto per qualsiasi altro motivo di chiusura del negozio.

~~La riduzione dell'orario di vendita è facoltativa. Il titolare del negozio che intende operare qualsiasi riduzione è tenuto ad avvertire la propria clientela mediante avviso da affiggere all'ingresso dell'esercizio commerciale. Qualora la chiusura o la riduzione dell'orario di vendita dovesse generalizzare o comunque rendersi pregiudizievole alle esigenze dei consumatori, il Sindaco, al fine di garantire la normale distribuzione dei generi di largo e generale consumo, dispone con propria ordinanza i turni di apertura, a rotazione, dei negozi interessati.~~

Le aziende esercenti la sola vendita all'ingrosso,

ABROGATI
VEDI DEL. 42
del. 22/10/1983



~~salvo l'obbligo di cui ai commi precedenti, non sono tenute all'osservanza dell'orario dei negozi al dettaglio.~~

ART. 88 - Insufficienza delle merci.

~~I negozi dovranno essere costantemente forniti delle merci comprese nell'autorizzazione di vendita, in particolare per i generi alimentari, per quantità sufficienti a soddisfare le normali esigenze della clientela.~~

ABROGATO
VEDI Dd. 42
del 22.10.1983

ART. 89 - Distributori di carburante.

Spetta al Sindaco, sentita la Giunta Municipale, avuto particolare riguardo alle caratteristiche ed esigenze dei centri abitati, emettere il parere sull'opportunità, sulle località e sulle strutture relative all'impianto ed alla gestione dei distributori di carburante, così come per la gestione dei depositi di olii minerali e combustibili in genere.

Sarà sentito, ove occorra, il parere dell'Ufficiale Sanitario in ordine alle esalazioni moleste.

Quando trattasi di installazione su suolo pubblico si provvederà con deliberazione del Consiglio Comunale.

ART. 90 - Insegna dell'esercizio.

Ogni negozio, laboratorio, esercizio pubblico, fabbrica, industria ecc.. può portare all'esterno dell'esercizio una insegna contenente nome e cognome del titolare o la denominazione della ditta con l'indicazione dell'attività svolta.

L'iscrizione su muro o altro materiale, la installazione o la modifica di insegna dovrà essere debitamente autorizzata dal Sindaco, al quale verrà rivolta istanza corredata da disegno con il testo dell'iscrizione, le dimensioni e i colori.

Il Sindaco può vietare o far modificare insegne non corrispondenti, anche se già esistenti.

Le insegne non utilizzate devono essere cancellate o rimosse a cura del titolare o del proprietario dell'edificio.

Capo IV°
DISPOSIZIONI PER I MESTIERI AMBULANTI



ART. 91 - Esercizio dei mestieri ambulanti.

Nessuno potrà esercitare, sia abitualmente che occasionalmente, mestieri ambulanti nel territorio del Comune, anche se già munito del certificato di iscrizione dell'Autorità di P.S. senza aver prima ottenuto apposita licenza dall'Autorità comunale.

A chiunque eserciti mestieri ambulanti è vietato di importunare i passanti con l'offerta di merci o di servizi e di richiamare l'attenzione con grida o schiamazzi. ~~È vietato pure esercitare il mestiere fuori dei luoghi assegnati caso per caso o a norma di Regolamento.~~ } *ABROGATO CON DEL. 42 del. 22.10.83*

ART. 92 - Durata e revoca della licenza comunale per mestieri ambulanti.

DI CUI AL PRECEDENTE ART. 91

La durata della licenza sarà stabilita di volta in volta al momento della concessione, secondo le disposizioni contenute nel presente Regolamento.

Di regola, e quando non sia altrimenti disposto, per coloro che esercitano abitualmente il mestiere nel territorio del Comune, la durata sarà di un anno e potrà essere riconfermata di anno in anno.

Il Sindaco, con l'accordo, se del caso, dell'Autorità di P.S., revocherà la licenza a coloro che contravvengono reiteratamente alle disposizioni delle leggi e dei regolamenti, non tengano un contegno corretto nell'esercizio dei mestieri e non osservino le diverse condizioni alle quali il permesso fu subordinato.

Inoltre la revoca potrà avvenire qualora il titolare abbia ceduto ad altri la licenza, oppure non abbia usufruito personalmente della stessa, salvo che ciò derivi da motivi di salute, fatti constatare mediante certificato medico da esibire all'Ufficio di Polizia Municipale.

ART. 93 - Custodi di parcheggi pubblici.

Coloro che intendono esercitare il mestiere di custodi di autovetture, motocicli e cicli nei pubblici parcheggi, de-



vono munirsi di speciale autorizzazione del Sindaco, per il cui rilascio è necessario che il richiedente sia munito del certificato di iscrizione nel registro di cui all'art. 121 del T.U. denti le Leggi di P.S., approvato con R.D. 18.6.1931, n.773 ed abbia ottenuto, ove prevista, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 4 del vigente C.d.S., la concessione in apposito spazio pubblico. Nella licenza del Sindaco sono indicati i luoghi e gli spazi dove la custodia può essere esercitata da ciascun concessionario, nonchè gli orari relativi all'esercizio della custodia stessa.

ART. 94 - Disciplina parcheggio ed esercizio spettacoli viaggianti, luna park ecc..

I concessionari di attività per circhi, spettacoli viaggianti e parchi divertimento, una volta ottenuta l'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico, sono tenuti alla osservanza delle seguenti prescrizioni:

- versamento alla cassa del Servizio Economato comunale di un deposito cauzionale per un importo che sarà fissato di volta in volta dal Sindaco, quale titolo di caparra per eventuali danni e per rimborso spese riguardanti prestazioni per la pulizia del suolo;
- pagamento, ove sia prescritto, della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche;
- divieto di occupare con qualsiasi mezzo la sede stradale ed altre zone non contemplate dalla concessione, salvo particolare autorizzazione dell'Autorità comunale;
- installazione di un numero sufficiente di contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani;
- dotazione di servizi igienici ad uso privato;
- divieto di uso di segnali acustici. La diffusione della pubblicità sonora e della musica dovrà effettuarsi con opportuna moderazione;
- obbligo di mantenere la massima pulizia dell'ambiente;
- divieto di effettuare affissioni di manifesti pubblicitari in qualsiasi luogo del territorio comunale, se non negli appositi spazi stabiliti dal Comune;
- obbligo di disporre gli impianti, le attrezzature ed i vari veicoli al seguito, secondo le disposizioni che saranno date sul posto dagli Agenti di Polizia del Comune.



Capo V°
DISPOSIZIONI PER IL COMMERCIO AMBULANTE.

ART. 95 - Obbligo di esibire i documenti che autorizzano alla vendita.

E' vietato il commercio ambulante senza autorizzazione.

I titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio ambulante o per l'esercizio dei mestieri girovaghi, nonché i loro coadiutori o rappresentanti, debbono essere sempre muniti dei documenti relativi e sono obbligati ad esibirli a richiesta degli Agenti comunali o degli altri Agenti della Forza Pubblica.

ART. 96 - Generi dei quali è consentita la vendita.

E' consentita la vendita ambulante soltanto dei generi indicati nell'autorizzazione per l'esercizio del commercio ambulante rilasciata a' sensi della Legge 19.5.1976, n° 398.

ART. 97 - Sosta per la vendita ambulante.

I venditori ambulanti possono sostare per la vendita dei prodotti solamente nelle strade e piazze sottoelencate:

- loc. Campo Sportivo;
- Via Case Nuove;
- P.zza Maggiore;
- Piazzetta;
- Fraz. Casetta.

ART. 98 - Esercizio in appositi posteggi.

La vendita al pubblico, in forma ambulante, è ammessa mediante concessione, a richiesta, di apposito parcheggio e solamente sulle seguenti aree pubbliche: GIUSTA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE n° 16 DEL 28.02.1980;

- P.zza Maggiore;
- Via Case Nuove;
- Loc. Campo Sportivo;
- Piazzetta;
- Fraz. Casetta.



~~E' severamente vietata la vendita ambulante fuori delle zone sopra elencate.~~

~~In occasione di particolari ricorrenze (Natale, Capodanno, Carnevale e simili) potranno essere rilasciati permessi provvisori per i rivenditori di articoli inerenti le rispettive festività o ricorrenze.~~

ABROGATI
VEDI DEL. 42
DEL. 22-10-1981

ART. 99 - Intralcio alla circolazione.

~~Indipendentemente da quanto previsto nell'articolo precedente, non è consentito ai venditori ambulanti di esercitare l'attività quando la loro presenza possa provocare intralcio al libero transito o recare molestia con l'uso di mezzi sonori o altro. Essi devono, in tal caso, allontanarsi su semplice invito degli Agenti Comunali o di altri Agenti della Forza Pubblica.~~

ABROGATI
CON DEL. 42
DEL. 22-10-1981

ART. 100 - Posteggi su suolo di proprietà privata.

~~Gli esercenti la vendita ambulante e mestieri girovaghi che utilizzano per la loro attività suolo di proprietà privata o di altro Ente diverso dal Comune, sono tenuti a munirsi del benestare dell'Amministrazione comunale.~~

ART. 101 - Vendita ambulante di generi commestibili.

Per la vendita di generi commestibili, dolci e gelati compresi, e delle bevande, i venditori ambulanti dovranno uniformarsi alle prescrizioni dell'Ufficio d'Igiene.

ART. 102 - Comportamento.

Per il comportamento dei venditori ambulanti si richiamano le norme, contenute nella parte di questo Regolamento, che disciplinano il funzionamento del mercato settimanale di Bieno.

ART. 103 - Orario

I venditori ambulanti, esclusi quelli del mercato set-
timanale che sono regolati diversamente, sono tenuti all'osser-
vanza dell'orario di vendita stabilito per i negozi al dettaglio
che trattano gli stessi articoli.





Capo VI°
PRODUTTORI DIRETTI AGRICOLI

ART. 104 - Produttori agricoli locali.

Salve le disposizioni previste dalla Legge 9.2.1963, n. 59 e s.m., i produttori agricoli locali sono ammessi alla vendita dei propri prodotti tutti i giorni feriali, esclusi il martedì e il venerdì, nelle ore e nei luoghi che saranno stabiliti con apposita ^{AUTORIZZAZIONE} ~~ordinanza~~ del Sindaco.

~~Il martedì e il venerdì, giorni di mercato, i produttori agricoli dovranno usufruire dei posti loro assegnati in Via Laura, previa richiesta (almeno un giorno prima).~~

ABROGATO
VEDI DEL. 02
DE 22-10-1983

E' vietato acquistare generi sulla piazza per rivenderli.

ART. 105 - Controllo e pagamento tassa occupazione spazi ed aree pubbliche - Esposizione dei prezzi.

I generi esposti in vendita sono soggetti a controllo degli agenti comunali di servizio ai fini della tutela della salute pubblica e devono sottostare alla disciplina dei prezzi. I titolari del posteggio sono tenuti al pagamento della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche, ^{NONCHÉ ALLA TASSA PREVISTA ALL'ART. 5 - ULTIMO COMMA DELLA LEGGE 398/1976}

ART. 106 - Occupazione e pulizia del suolo.

Il posteggio da occupare con mezzi, banchi, recipienti idonei ecc. sarà disciplinato dall'Autorità competente e dovrà essere sempre mantenuto pulito.

ART. 107 - Divieto di uso delle fontane.

E' vietato lavare commestibili, erbaggi o altro nella vasca delle fontane, come collocare, nelle stesse o sulle basi, qualsiasi oggetto, o deviare l'acqua per qualsiasi scopo.

CAPO VII°

DISCIPLINA DEL MERCATO SETTIMANALE

ART. 108 - Organizzazione.

Il mercato settimanale degli ambulanti è disciplinato dall'Amministrazione comunale in conformità al Regolamento vigente e attraverso opportuni interventi organizzativi rispondenti ad esigenze di pubblico interesse ed alla conseguente azione di vigilanza sanitaria e di polizia in genere.

ART. 109 - Area di mercato.

Le aree destinate al mercato settimanale sono costituite da:

- piazza Maggiore
- piazzetta
- via Case Nuove
- loc. Campo sportivo
- Fraz. Casetta

ART. 110 - Suddivisione posteggi - ampiezza.

La suddivisione dell'area del mercato in posti banco sarà predisposta con ordinanza del Sindaco, la quale stabilirà con regolare cartografia la disposizione dei singoli posteggi e la relativa ampiezza.

La misura massima di posteggio consentita è fissata in 8 metri salvo il caso per le unità mobili di cui all'art. 9 del D.M. 14 gennaio 1972.

ABROGATO
CON DEL. 42
del 22.12.1982

ART. 111 - Vendita pesce, affettati, polli, cibi cotti.

La vendita di commestibili affettati, pollo allo spiedo e di cibi cotti, potrà essere consentita solo dopo specifico benestare dell'Ufficiale Sanitario di questo Comune; la vendita di volatili, conigli, selvaggina ecc., sarà subordinata all'osservanza delle norme di cui al D.P.R. 10 agosto 1972, n. 967.



ART. 112 - Orario.

Il mercato settimanale ha svolgimento il martedì e il venerdì di ogni settimana con il seguente orario:

- nel periodo invernale (dal 1° novembre al 28 febbraio) dalle ore 8 alle ore 13;
- nel restante periodo (dal 1° marzo al 31 ottobre) dalle ore 7,30 alle ore 13;

Per le ore 14 l'area del mercato dovrà essere sgombera.

Qualora il mercato venga a cadere in giorno festivo il medesimo avrà luogo nel giorno successivo non festivo.

ART. 113 - Assegnazione posteggi.

L'ammissione al mercato viene decisa dalla Amministrazione comunale, su richiesta dell'ambulante interessato, seguendo un criterio preferenziale a seconda della residenza locale, comprensoriale, provinciale, regionale o periferica dell'operatore.

ABROGATO
CON DEL. 42
del. 22-10-1982

L'assegnazione dei posti ai singoli commercianti in possesso di regolare licenza è fatta a cura della Polizia Urbana tramite il Comando Vigili Urbani, coadiuvato dai rappresentanti dei commercianti ambulanti in seno alla Commissione comunale per la disciplina del commercio.

ART. 114 - Accesso al mercato.

Gli ambulanti autorizzati accederanno al mercato senza alcuna formalità, evitando di impedire il transito ad altri.

Sull'area del mercato non è consentita la sosta di veicoli all'infuori di quelli di proprietà degli ambulanti che, a giudizio del Comando Vigili Urbani, possono trovare spazio sufficiente accanto al banco di vendita senza pregiudicare la funzionalità del mercato.

ART. 115 - Validità della concessione.

La concessione del posteggio non potrà avere validità superiore a 3 anni. Il suo rinnovo va richiesto al Comune entro la data di scadenza. All'eventuale mancato adempimento del rinnovo fa seguito la revoca dell'autorizzazione.

ABROGATO
CON DEL. 42
del. 22-10-1983



ART. 116 - Assenze.

L'assenza dal mercato per periodi di tempo complessivamente superiori a tre mesi in ciascun anno solare, comporta come conseguenza la perdita del diritto all'occupazione del posteggio assegnato, fatta salva l'eventuale tempestiva giustificazione debitamente documentata, considerata valida dall'Amministrazione comunale.

L'ambulante che, privato del posteggio, si ripresenti al mercato, ha diritto prioritario all'assegnazione del posto rispetto ad altri concorrenti.

Per il controllo delle presenze il Vigile incaricato del servizio terrà aggiornato, volta per volta, apposito registro.

Se dopo le ore 8 nel periodo estivo e dopo nel restante periodo dell'anno, i posti assegnati non fossero occupati dai titolari, gli spazi saranno provvisoriamente assegnati, dal Vigile incaricato, ad altri richiedenti sprovvisti di posteggio, secondo l'ordine di presentazione e tenuto conto delle loro eventuali precedenti frequenze consecutive regolarmente registrate.

ABROGATO
CON DEL. 42
del 22.10.1983

ART. 117 - Modifiche - Soppressione di posteggi.

L'ubicazione e la superficie degli spazi riservati a ciascun ambulante possono essere modificate a giudizio insindacabile del Comune.

Ai fini di una più adeguata funzionalità del mercato o per esigenze di pubblico interesse, l'Amministrazione comunale può disporre la soppressione di uno o più posteggi o il trasferimento di un titolare da un posto all'altro, sentito il rappresentante sindacale di categoria.

In caso di soppressione del posto, l'ambulante colpito dal provvedimento ha diritto ad occupare il primo posteggio che si renda disponibile purchè non vi ostino disposizioni della presente ordinanza.

ABROGATO
CON DEL. 42
del 22.10.1983

ART. 118 - Allestimento banchi.

L'allestimento del banco deve avvenire con il massimo ordine e la più accurata pulizia, evitando di danneggiare gli altri esercenti e di disturbare con rumori il vicinato.

La merce sarà esposta esclusivamente sul banco, salvo casi eccezionali debitamente autorizzati.

Gli ambulanti in possesso di veicoli non possono utilizzare gli stessi come banchi, ad eccezione dei casi in cui i medesimi siano attrezzati a banco di vendita.

Gli automezzi e gli altri veicoli pagheranno la tariffa come banco se utilizzati accanto a questi.

ART. 119 - Idoneità dell'attrezzatura.

Per l'esposizione della merce gli operatori hanno lo obbligo di provvedersi di idonea ed adeguata attrezzatura.

A giudizio insindacabile del Comune non saranno ammessi al mercato quegli ambulanti la cui attrezzatura non risponda ai requisiti di decoro e di ampiezza corrispondenti al luogo in cui essa viene collocata.

ART. 120 - Orario per l'impianto e lo smontaggio.

E' consentito agli ambulanti di iniziare l'allestimento dei banchi un'ora prima dell'orario di apertura del mercato, inteso che le vendite possono avere inizio nel rispetto dell'orario di cui all'art. 112.

Il posteggio occupato dovrà essere lasciato libero allo scadere dell'orario di vendita. E' consentito comunque il tempo necessario per riordinare le merci e smontare le attrezzature purchè ciò avvenga entro il periodo massimo di un'ora.

ART. 121 - Esposizione licenza.

E' fatto obbligo all'ambulante di esporre ben visibile sul banco di vendita la rispettiva autorizzazione per l'esercizio del commercio ambulante.

ART. 122 - Esposizione dei prezzi.

L'ambulante che pone in commercio prodotti alimentari e articoli di vestiario confezionati è tenuto ad applicare sulla



merce esposta sui banchi di vendita, appositi cartellini indicanti in modo ben chiaro e visibile il relativo prezzo.

ART. 123 - Tassa occupazione spazi.

I titolari di posteggio devono corrispondere la tassa di occupazione di suolo pubblico, *NONCHÉ QUELLA DI CUI ALL'ART. 5-ULTIMO COMMA L. 398/1976*

I medesimi non possono occupare una superficie superiore a quella loro assegnata.

Sull'area di posteggio è consentita l'esposizione delle sole merci contemplate dalla rispettiva licenza.

ART. 124 - Comportamento.

E' vietato nei luoghi di vendita e loro adiacenze:

- ingombrare i varchi di passaggio od ostacolare la circolazione sia veicolare che pedonale;
- far uso di altoparlanti ed attirare i compratori con grida o gesti smodati;
- fare uso di radio, giradischi od altri strumenti sonori;
- abbandonare a terra oggetti di qualsiasi genere, carte, rifiuti;
- tenere cani o altri animali;
- operare in modo che vengano compromessi l'ordine, la disciplina, la moralità, il decoro.

ART. 125 - Responsabilità per danni.

Il Comune non assume nessuna responsabilità per danni sottrazioni o danneggiamento di merci od altro che dovessero derivare, a qualsiasi titolo, ai concessionari ed ai frequentatori dei luoghi destinati al mercato settimanale, nè per eventuali danni arrecati a terzi.

Gli operatori sono responsabili dei danni che venissero arrecati alla cosa pubblica nell'espletamento della loro attività.



ART. 126 - Osservanza delle disposizioni.

Gli ambulanti dovranno attenersi scrupolosamente alla osservanza delle citate disposizioni e a tutte quelle vigenti in materia, nonchè alle direttive che verranno impartite di volta in volta dall'Autorità comunale e dal Vigile di servizio.

I trasgressori saranno puniti a sensi dell'art. 106. e seguenti della Legge comunale e provinciale (salvo quanto dispongono, in materia di penalità, altre leggi e regolamenti), fatti salvi i provvedimenti di sospensione temporanea dell'attività o dell'allontanamento definitivo dal mercato nei casi più gravi e recidivi.

CAPO VIII°
DEPOSITO, VENDITA, LAVORAZIONE E TRASPORTO DI
MATERIE COMBUSTIBILI E INFIAMMABILI



ART. 127 - Sostanze e liquidi esplosivi, infiammabili e combustibili.

Le aziende che esercitano il deposito e la vendita di sostanze e liquidi esplosivi, infiammabili e combustibili, devono sottostare alle disposizioni portate dal R.D.L. 2.11.1933, n° 1741 e dal relativo Regolamento di esecuzione approvato con R.D. 20.7.1934, n° 1303, nonché dalle norme tecniche di sicurezza approvate con D.M. 31.7.1934 e 12.5.1937 e dalle norme contenute nel Regolamento per l'esecuzione delle Leggi di P.S. 6.5.1940, n° 635 e da ogni altra disposizione in materia.

Le aziende che detengono depositi ed esercizi di vendita di combustibili, sono tenute a provvedersi del nulla osta del Sindaco.

E' fatto divieto costruire depositi per quantità superiori a quelle consentite.

Non è richiesto il nulla osta comunale per i depositi ad uso esclusivamente privato, occorrenti per l'alimentazione degli impianti di riscaldamento.

Il nulla osta potrà essere negato quando, dagli accertamenti dell'ufficio tecnico comunale, non dovessero risultare sufficienti condizioni di sicurezza e così pure nel caso in cui le eventuali opere e provvidenze imposte per l'allestimento dei locali, non fossero attuate.

ART. 128 - Requisiti dei depositi e dei locali di vendita di combustibili.

I depositi ed i luoghi di vendita dei combustibili di cui al precedente articolo devono essere situati al piano terreno, con ingresso dalla pubblica via o dal cortile.

Di norma i depositi e magazzini superanti i 1.000 mc. dovranno essere tenuti fuori dal centro abitato.

Per i depositi o magazzini di minore entità è consentita l'attivazione anche nell'interno dell'abitato se i locali siano provvisti di fitta rete metallica alle finestre, e coperti da volta reale, con pareti e soffitti di struttura incombustibile, o resi resistenti al fuoco con efficaci rivestimenti.

Le aperture di comunicazione con locali di abitazione

e con la gabbia delle scale dovranno essere convenientemente tette.

ART. 129 - Detenzione di combustibili.

Nei sotterranei di case di abitazione sarà concessa la sola detenzione di combustibili strettamente necessari per il riscaldamento del fabbricato e per gli usi domestici degli inquilini o per forni di pane, pasticceria e simili, a condizione che i sotterranei abbiano pareti, soffitti e porte di materiale resistente al fuoco e non siano in diretta comunicazione con scale di disimpegno di locali di abitazione.

E' vietato costruirvi ammasso di materiali da imballaggio di carta straccia e simili.

I combustibili di qualunque genere non dovranno mai essere appoggiati alle pareti nelle quali sono ricavate le condotte del fumo.

Le finestre ed aperture dei sotterranei verso gli spazi pubblici devono essere munite di serramenti a vetri e di reticolati in ferro a maglia fitta, così da impedire il passaggio di sostanze infiammabili.

Nei solai sono vietati depositi di combustibili o ammassi di qualsiasi materia di facile combustione.

Nelle gabbie di scale, nei corridoi e ballatoi di disimpegno di abitazioni non si possono depositare materiali facilmente combustibili, materiali d'imballaggio, casse od altri ingombri, che ostacolano il passaggio delle persone.

Qualora venga riconosciuto che la troppa vicinanza di materiale combustibile alla canna dei camini, ai forni, alle cucine e simili, porti pericolo di incendio, i proprietari o possessori dovranno, entro un termine da stabilire caso per caso, eseguire le opere che il Sindaco riterrà di dover ingiungere.

ART. 130 - Stalle e fienili.

Nelle stalle e fienili o in luoghi ove sono riposti legna, carbone, paglia od altra materia facilmente infiammabile e nei fabbricati adibiti ad azienda agricola, è vietato usare mezzi antiquati di illuminazione e di riscaldamento, che vanno sostituiti con impianti razionalmente eseguiti.

L'ammasso del fieno, della paglia ed altre materie facilmente combustibili, nei magazzini, nei fienili e in altri cumuli dev'essere fatto in modo da escludere ogni pericolo di incendio.



ART. 131 - Autorimesse.

Le autorimesse, sia pubbliche che private, devono osservare le disposizioni di cui alle norme tecniche di sicurezza approvate con D.M. 31.7.1934.

Esse si intendono inoltre sottoposte alla sorveglianza del Comando dei Vigili del Fuoco per quanto riguarda la prevenzione degli incendi.

Particolari cautele dovranno prescriversi per la sosta di autoveicoli in locali chiusi o garages, quando detti mezzi siano forniti di impianto di trazione a gas.

ART. 132 - Fucine e forni.

Le fucine dei fabbri ferrai, maniscalchi, fonditori e simili devono essere costruite a volta e munite di cappa, che deve essere costruita esclusivamente in muratura o in ferro.

I forni di panetteria, pasticceria o per qualsiasi altro analogo esercizio od uso devono essere difesi con una seconda volta in cotto ovvero con terrapieno di argilla di conveniente spessore, con superiore suolo in mattoni.

Non si possono attivare forni o fucine, senza licenza del Sindaco, il quale, caso per caso, stabilirà le precauzioni e le previdenze che il titolare dovrà adottare per evitare ogni pericolo di incendio.

La non osservanza delle prescrizioni stabilite al momento del rilascio della licenza, provocherà la revoca della stessa.

ART. 133 - Bocche d'incendio.

I locali di cui agli articoli 128, 130, 131 e 132 dovranno essere provvisti di impianti antincendio, secondo le disposizioni impartite dal Comando del Corpo dei Vigili del Fuoco e tali impianti dovranno essere mantenuti in perfetta efficienza a cura e spese di coloro che gli usano, restandone, però, responsabile anche il proprietario.



ART. 134 - Uso di fiamma libera.

E' assolutamente vietato:

- l'uso di fiamme libere per la ricerca di fughe di gas, anche in luoghi aperti;
- riscaldare la cera naturale e artificiale, specialmente in miscela con acquaragia, sopra fiamma libera o focolare (tale riscaldamento dovrà essere effettuato a bagnomaria);
- fornire di alcool, petroli o benzina le lampade ed i fornelli mentre sono accesi od in vicinanza di fiamme libere.

ART. 135 - Accensione di polveri, liquidi infiammabili e fuochi.

Nell'ambito dell'abitato nessuno può, senza speciale autorizzazione, accendere polveri o liquidi infiammabili, fuochi artificiali, falò e simili o fare spari in qualunque modo e con qualunque arma.

Anche in caso di autorizzazione da parte degli Uffici di P.S. deve essere sempre richiesta l'autorizzazione al Sindaco la quale detterà le norme atte a prevenire incendi o altri accidenti.

E' pure vietato accendere fuochi aperti sulle vie e sulle piazze, nei boschi, lungo le strade, su linee ferroviarie ed in qualsiasi altro luogo aperto al pubblico, che presenti pericolo di incendio.

L'accensione di fuochi è permessa, con le dovute cautele, a una distanza superiore a m. 100 dai boschi, a meno che non esistano apposite aree attrezzate allo scopo.

ART. 136 - Fuoco - oggetti accesi.

E' vietato trasportare fuoco da un luogo all'altro senza gli utensili atti ad impedire la dispersione, oppure gettare o abbandonare in qualsiasi luogo pubblico o privato, fiammiferi o sigari accesi, brace, carte ed altro materiale in stato di combustione; tali materie devono distruggere in modo che non possano, per qualsiasi evento, riuscire pericolose alla sicurezza pubblica.

E' pure vietato entrare con lume scoperto, con pipa o sigaro accesi, in luoghi o depositi di materiale facilmente infiammabile.

ART. 137 - Schermature di apparecchiature elettriche.

Nelle installazioni di luce e di energia elettrica è proibito stendere le condutture nei sottotetti e nei fienili, nelle stalle, lungo le pareti e travature in legno senza il prescritto rivestimento di canne tubolari. Lo stesso vale per esercizi e laboratori ove si lavorano e sono depositate sostanze infiammabili.

Chiunque esegua impianti elettrici di qualsiasi tipo è tenuto ad adottare, sotto la sua responsabilità, tutti i mezzi consigliati dalla tecnica e dalla pratica, ai fini di non arrecare disturbi agli impianti elettrici dei vicini e ciò in conformità alle vigenti leggi (decreto 3.8.1928, n° 2295 - D.M. 18.4.1933 - D.M. 27.12.1936, n° 645 - Legge 11.12.1941, n° 1555).

ART. 138 - Segnalazioni e prestazioni in caso d'incendio.

Nel caso di incendio, chiunque si trovi presente o che lo avvisti è tenuto a darne immediata comunicazione al Corpo dei Vigili del Fuoco o all'Autorità locale di P.S..

Tutti coloro che accorrono sul luogo dell'incendio sono tenuti, a richiesta dell'Autorità, ad adoperarsi per l'estinzione, coadiuvando i Vigili del Fuoco.

La direzione del servizio di estinzione degli incendi spetta unicamente al Comandante dei Vigili anzidetti od a chi ne fa le veci e ad esso devono essere soggetti tanto i cittadini, quanto gli eventuali reparti di truppa.

E' obbligo di ognuno mettere a disposizione dell'Autorità dirigente e, per solo uso dei Vigili del Fuoco, quegli utensili che possono contribuire all'estinzione dell'incendio, salvo il diritto a conseguire dal padrone del locale o degli oggetti incendiati, il risarcimento del danno che gli utensili dovessero patire.

I Vigili del Fuoco e gli Agenti della Forza Pubblica possono, all'occorrenza, introdursi nelle case o accedere ai teti vicini con gli utensili impiegati per la estinzione, ed i rispettivi proprietari ed inquilini sono obbligati a permetterlo, come pure a permettere l'uso dei loro pozzi o fontane, salva la rifusione dei danni a chi di ragione.



ART. 139 - Condotti del fumo - camini.

Tutti i camini o condutture di fumo devono, in via ordinaria, essere spazzati e puliti almeno una volta ogni anno, quando servono ad uso esclusivamente domestico, ed ogni sei mesi quando servono per la cucina di alberghi, osterie, o per stabilimenti nei quali l'azione del fumo sia continua ed attiva.

Per l'esatto adempimento di questa prescrizione, oltre agli inquilini ed agli esercenti sono direttamente responsabili i locatari e sublocatari delle case.

ART. 140 - Dimensioni e costruzioni tecniche dei condotti di fumo.

Le canne ed i tubi del camino, stufa, forno e simili, fatta eccezione per quelli del gas combustibile, devono elevarsi almeno un metro sopra il tetto della casa da cui emergono o contro cui sono appoggiati. A seconda della importanza del camino, forno e simili e delle condizioni locali, potranno prescriversi altezze maggiori.

Quando da essi esalino vapori acidi o nocivi o fuligine molesta, le canne ed i tubi dovranno sempre elevarsi ad altezze quali saranno richieste dalle esigenze di igiene pubblica.

Qualora i focolari ed i predetti tubi siano adossati o aderenti a pareti di locali in cui si custodiscono combustibili o materie di facile accensione, devono essere costruiti con mattoni in piano a seconda parte a coltello, lasciando una camera d'aria di dieci centimetri e, ove ne sia il caso, il proprietario del locale contermine, in cui stanno custoditi detti combustibili e materie, deve tollerare che dalla sua parte sia collocato l'opportuno riparo.

Le dette canne o tubi non possono essere appoggiate a pareti di legno o di materiale combustibile, o in cui entrino materiali di tale natura, ma devono distare almeno venti centimetri dai travi del tetto, dai solai ed in genere dalle armature e travature in legno; i tubi conduttori di calore o fumo che attraversano un solaio devono essere costruiti con materiale incombustibile ed isolati da pareti combustibili.

I loro sbocchi dovranno essere lontani non meno di quattro metri dalle finestre degli edifici circostanti.

ART. 141 - Condotti per le industrie.

I fumaioli di officine, forni o stabilimenti industriali dovranno avere una camera di deposito della fuliggine o altri mezzi per impedire il diffondersi di sostanze pericolose o moleste per i vicini. Potrà inoltre essere imposta l'applicazione di apparecchi depuratori del fumo od altri congegni atti ad eliminare i fumi molesti, anche per abitazioni private.

Può essere fatto obbligo ai titolari di aziende commerciali ed industriali che presentino particolare pericolo d'incendio, di istituire nei rispettivi stabilimenti una guardia notturna del fuoco, la quale dovrà attenersi a tutte le prescrizioni dettate dal Comandante dei Vigili del Fuoco.

ART. 142 - Servizio spazzacamino - Manutenzione camere di fumo.

Agli effetti della regolare manutenzione delle camere da fumo e conseguente prevenzione degli incendi, è costituito il servizio obbligatorio di spazzatura dei camini.

Nessuno può esercitare il mestiere di spazzacamino senza il permesso speciale del Sindaco, sentita la Giunta comunale o la Commissione antincendi, se esiste.

Per l'esecuzione dei lavori di spazzacamino, il territorio comunale può essere suddiviso in zone. E' pure prevista la possibilità di aggregazione ad altri Comuni limitrofi per l'espletamento del servizio consorziato.

A ciascuna zona può essere assegnato, previo parere dell'Associazione Artigiani, uno spazzacamino regolarmente autorizzato ed iscritto all'Albo provinciale delle imprese artigiane.

Con regolamento a parte sarà disciplinato il servizio di spazzatura dei camini e fissata la relativa tariffa, sentita l'Associazione Provinciale dell'Artigianato.

CAPO IX°
SANZIONI



ART. 143 - Contravvenzioni.

I contravventori alle disposizioni contenute nel presente regolamento, oltre che essere tenuti, verso il Comune, al risarcimento degli eventuali danni e alla restituzione in pristino in dipendenza del fatto contravvenzionale ed a prescindere dalle pene stabilite dal C.P. o da altra Legge penale, quando costituiscono reati, sono puniti a norma degli articoli 106 e seguenti del T.U. 3.3.1934, n° 383, modificato dall'art. 9 della Legge 9.6.1947, n°530 - con l'ammenda da lire 5.000 a lire 200.000.= (art. 3 legge 12.7.1961, n°603), con l'osservanza delle disposizioni contenute nella legge 3.5.1967, n°317 (modifica-
zione al sistema sanzionatorio delle norme in tema di circolazione stradale e delle norme dei regolamenti locali).

PER QUANTO RIGUARDA IL COMMERCIO ARBULANTE SI APPLICANO LE SANZIONI PREVISTE DALL'ART. 11 - L. 394/1976, SAN ART. 29 DEL D.M. 15/1/1976 E DA LEGGI PROVINCIALI IN MATERIA.

ART. 144 - Accertamento e risoluzione delle contravvenzioni.

Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento sono accertate dagli Ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.

In particolare questo dovere spetta alle guardie municipali.

La contravvenzione accertata rende passibile il contravventore, o chi per lui civilmente responsabile, di tutte le conseguenze della medesima a sensi di legge.

La risoluzione in via amministrativa immediata, allo atto di contestazione o successiva, di fronte al Sindaco, è disciplinata dalla legge comunale e provinciale e dalla legge 3.5.1967, n° 317.

La riscossione delle pene pecuniarie e delle spese si fa a mezzo dell'esattore comunale coi metodi di legge.

Il prodotto delle pene pecuniarie e delle relative oblazioni o transazioni per contravvenzioni al presente Regolamento è devoluto al Comune.

PER QUANTO RIGUARDA IL COMMERCIO ARBULANTE SI FA RIFERIMENTO ALLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ULTIMO CODICE DEL PRECEDENTE ART. 143.

ART. 145 - Somma fissa di conciliazione.

La misura della somma fissa di conciliazione, da pagarsi in via amministrativa nelle mani dell'agente verbalizzante,



è stabilita con ordinanza del Sindaco, il quale potrà, peraltro, disporre che determinate contravvenzioni siano escluse da tal forma di conciliazione.

ART. 146 - Condizioni dell'accettazione dell'oblazione.

Il Sindaco, senza pregiudizio di quanto gli compete in materia di provvedimenti contingibili ed urgenti, potrà subordinare l'accettazione dell'oblazione alla condizione che il contravventore elimini, in un termine da prefiggersi, la conseguenza della trasgressione o lo stato di fatto che lo costituisce. Qualora il contravventore non adempia alla condizione, o qualora il procedimento penale abbia termine con la condanna di esso, il Sindaco potrà ordinare l'esecuzione degli occorrenti lavori a spese del contravventore.

Il termine prefisso non esonera in alcun caso il contravventore dalle responsabilità inerenti il fatto contravvenzionale.

ART. 147 - Sequestro di cose.

Chiunque abusivamente proceda ad una occupazione dello spazio o dell'area pubblica, od eserciti un'attività subordinata al permesso dell'Autorità comunale, può essere soggetto al sequestro delle cose con le quali compie l'occupazione od esercita la attività.

Anche nel caso di esercizio abusivo del mestiere ambulante, gli agenti comunali, oltre che contestare la contravvenzione potranno procedere al sequestro dei mezzi con i quali il mestiere si esercita.

Le cose sequestrate saranno, a spese e rischio del contravventore, depositate nella sede comunale e restituite solo dopo che sia stato effettuato un deposito di garanzia oppure dopo che la contravvenzione sia risolta nei modi di legge.

Trascorso un mese da questa data il Sindaco potrà procedere alla vendita degli oggetti sequestrati, tenendo a disposizione le somme invece delle cose, salvo la parte dovuta all'Era^{rio} dello Stato e del Comune.

Se le cose sequestrate sono soggette a facile deperimento, l'Autorità comunale potrà disporre l'immediata vendita, oppure, se del caso, la dispersione; quando la vendita immediata non sia possibile, esse potranno essere destinate ad istituti di beneficenza.

PER QUANTO RIGUARDA IL COMMERCIO AMBULANTE SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI PREVISTE DALL'ULTIMO CORPO DELL'ART. 11 - L. 388/1976 e DALL'ART. 20 D.P. 15/1/1976.-

ART. 148 - Identificazione dei contravventori.

I contravventori alle disposizioni delle leggi e dei regolamenti, che all'atto della contestazione non siano muniti di validi documenti di riconoscimento, potranno essere accompagnati dagli Agenti municipali agli Uffici di Polizia municipale o di Pubblica Sicurezza, al fine della loro identificazione.



Il presente regolamento è stato deliberato dal Consiglio comunale con atto n. 28.....

del 10 GIU. 1983

IL SINDACO

Folke



Il Segretario comunale

[Signature]



IN Pubblicazione all'albo comunale dal - 5 AGO. 1983 al 20 AGO. 1983

Li - 5 AGO. 1983



Il Segretario comunale

[Signature]

~~Controllato dal Comitato Regionale di Controllo di~~

~~in seduta del al n.~~

~~Li~~

~~IL PRESIDENTE :~~

~~f.to~~

~~Per copia conforme all'originale per uso amministrativo.~~

~~Li~~

~~Il Segretario comunale~~

Il sottoscritto Segretario comunale attesta che il presenta regolamento in allegato alla deliberazione consiliare di approvazione ed alla relativa decisione tutoria, è stato pubblicato all'Albo Comunale per quindici giorni consecutivi dal - 8 FEB. 1984 al 24 FEB. 1984

BIENO

....., il 27 FEB. 1984



Il Segretario comunale

[Signature]

~~Ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con nota prot.~~

~~in data copia del presente regolamento è stato trasmessa al Presidente della Giunta Regionale per il successivo inoltro al Commissario del Governo.~~

~~Li~~

Visto : IL SINDACO

Il Segretario comunale